

CXXXI.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Presentazione di due progetti di legge: 1. sul riordinamento del servizio postale e commerciale marittimo della Sardegna; 2. per l'acquisto dello Stabilimento meccanico dei Granili in Napoli e la retrocessione allo Stato dell'opificio di Pietrarsa — Discussione degli articoli del progetto di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi — Parlano su diversi articoli i Senatori Vitelleschi, Pantaleoni, Canonico, Relatore, Chiesi, Finali, Majorana-Calatabiano, Tabarrini e il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli fino al 59 inclusivamente — Presentazione di due progetti di legge: l'uno riguardante l'istituzione del tiro a segno nazionale; l'altro i lavori degli Arsenali militari marittimi — Approvazione degli articoli 60, 61, 62 ultimo del progetto sulle bonificazioni — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge discusso nella tornata di ieri sugli Istituti superiori femminili, e di quello dianzi approvato — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il comm. Luigi Volpicella, di un Discorso letto all'Accademia Pontoniana dal socio residente Césare Dalbono, *sulla vita e sulle opere di Filippo Volpicella*;

Il Deputato Giuseppe Massari, di un suo Discorso in commemorazione di Giovanni Lanza;

Il dott. Anton Giuseppe Pari, di una sua opera intitolata: *La psicologia scientifica*;

Il Senatore Carlo Cadorna, di un suo opuscolo dal titolo: *Illustrazione giuridica della formola del Conte di Cavour « Libera Chiesa in libero Stato »*;

Il marchese Davide Buti-Pecchi, del *Teatro storico della Santa Casa Nazarena del Martorelli*;

Il Presidente dell'Accademia Olimpica di Vicenza, degli *Atti di quell'Accademia per l'anno 1879-80*;

Il Senatore Vincenzo Ricasoli dei seguenti suoi opuscoli:

Una visita all'orto botanico di Genova;

Otto anni di esperimento di piante al Monte Argentaro;

Visita alla Società agricola dei Trappisti delle Tre Fontane presso Roma;

Catalogo delle collezioni di piante coltivate nel giardino del barone Bettino Ricasoli presso il Pellegrino;

Sulla fecondazione delle yucche;

Rivista delle yucche, beaucarnee e dasyli-

ryon del dott. F. G. Baker, tradotta e compilata da Vincenzo Ricasoli;

Il freddo dell'inverno 1879-80 al Monte Argentale e le conseguenze che ne derivarono sulle piante del giardino della Casa Bianca;

Regole e norme con le quali opera la colonia parziaria nella tenuta di Gorabella presso Grosseto.

Succinto della monografia delle agave, tradotto dal Baker.

Il signor Senatore Mayer domanda un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge N. 186.

PRESIDENTE. Sta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intitolato: « Bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

Prego il signor Senatore, Segretario, Verga di dare lettura del progetto di legge.

Senatore MUSOLINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSOLINO. Io pregherei il signor Presidente a voler impetrare dal Senato la dispensa da questa lettura per guadagnar tempo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Musolino propone che si ometta la lettura preliminare di questo progetto di legge, salvo a leggere ciascun articolo per la discussione speciale.

Se non vi sono opposizioni, la lettura preliminare viene omessa.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, do la parola al signor Ministro dei Lavori Pubblici per la presentazione di alcuni progetti di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento: il primo « Sul riordinamento del servizio postale e commerciale marittimo della Sardegna », l'altro per dare « Facoltà al Governo di procedere all'acquisto dello stabilimento meccanico dei Granili in Napoli ed alla retrocessione allo Stato dell'opificio di Pietrarsa da parte della Società di industrie meccaniche ».

Prego il Senato a volere accordare l'urgenza per questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor Ministro propone che questi due progetti siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intenderà accordata.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 186.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale del progetto di legge sulle bonificazioni, si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge.

CAPO I.

Delle bonificazioni in generale.

Art. 1.

Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

(Approvato).

Art. 2.

Le bonificazioni, alle quali si applicano le disposizioni della presente legge, comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.

(Approvato).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. A me parrebbe che la espressione « *per una coltivazione agraria* » sia un po' troppo precisa e tassativa, mentre può avvenire benissimo che le bonificazioni per ragione di igiene si facciano in località nelle quali non sia sempre immediatamente applicabile quello che si chiama *coltivazione*; senza che per questo sieno meno importanti e benefiche le bonificazioni stesse.

Io non intendo già che per questo dubbio che mi permetto di sollevare si addivenga ad un cambiamento; sarei però lietissimo se il signor Ministro volesse significarci che cosa ha inteso di esprimere con quelle parole « *coltivazione agraria* », alle quali potrebbe forse darsi un'estensione troppo larga.

E questa domanda io trovo tanto più opportuno di rivolgergli, in quanto che, ripeto, accadrà molto sovente che nella nostra campagna si dovranno fare delle bonificazioni, alle quali non succederà immediatamente una vera e propria coltivazione agraria ma che rimarranno nondimeno egualmente importanti, e perciò dovranno considerarsi egualmente compiute.

Desidererei adunque delle spiegazioni a questo proposito per parte del signor Ministro.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. La osservazione dell'onorevole Senatore Vitelleschi, ha un valore reale; perchè molte volte un terreno dopo la bonificazione può produrre un risultato igienico, e non produrre invece, per le sue condizioni, un risultato veramente agricolo. Quindi esprime troppo il dire che deve essere coltivato fin che può prestarsi ad una coltivazione agraria; potrebbe essere benissimo che un terreno potesse essere adattato unicamente alla pastorizia, ma io credo che sotto questa denominazione generale deve essere sottinteso qualunque genere di utilizzazione agricola piuttosto che coltivazione. Se la parola utilizzazione potesse essere trovata opportuna, io non avrei difficoltà di sostituirla poichè l'intendimento nostro non è stato altro che questo, cioè di continuare i lavori finchè all'opera dell'idraulico si sostituisca quella del coltivatore. Ma coltivatore nel senso generale non nel senso di una coltivazione *intensiva*.

Quindi, facendo parte dell'agricoltura anche la pastorizia, si è certamente inteso qualunque genere di utilizzazione che possa trarsene per oggetto agricolo. Lo scopo è quello di non lasciare il terreno in condizioni di non essere usufruito, ma può essere il caso che non ci sia modo di coltivare a grano o piante, mentre può essere buono per una produzione a fieno od altro. Dunque se l'onorevole Senatore Vitelleschi è contento di questa dichiarazione, bene, diversamente sostituisca la parola *utilizzazione* od altra analoga che per mio conto non ho difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Poichè a questo progetto di legge si apporterà senza dubbio qualche altra correzione, sicchè questa non sarebbe la sola, credo che a maggior chiarezza sarebbe opportuno di sostituire alle parole « *adatte per una coltivazione agraria* » le altre « *adatte per un qualunque uso agrario* ».

Senatore CANONICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accogliere questo cambiamento.

PRESIDENTE. È dunque inteso che alle parole « *adatte per una coltivazione agraria* » si sostituiscono le altre « *adatte per un qualunque uso agrario* ».

Si rilegge l'articolo terzo con questa modificazione:

Art. 3.

Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario e sono provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

CAPO II.

Classificazione delle opere di bonificazione e disposizioni particolari.

Art. 4.

Le opere di bonificazione sono di due categorie.

Sono di 1^a categoria:

1° Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;

2° Le opere nelle quali, ad un grande miglioramento agricolo, trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di 2^a categoria:

Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Anche su questo articolo avrei qualche osservazione da fare intorno la dicitura delle opere di seconda categoria.

Io comprendo benissimo quello che il signor Ministro ha voluto dire; egli ha voluto cioè che si comprendano nella seconda categoria quelle opere le quali non hanno un interesse generale, ma soltanto un interesse parziale. Però è evidente che cotesto interesse deve essere igienico od agricolo, perchè io non saprei concepire un'opera di bonificazione che non bonificasse nulla.

D'altronde questo articolo ha rapporto con l'art. 13 il quale dice:

« Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di seconda categoria deve presentarne la domanda al prefetto della provincia, indicando il territorio, ecc., ecc. ».

Ora, in verità, sarebbe ben difficile giustificare una di queste domande di permesso per un'opera che non avesse un carattere di utilità di nessuna specie e sarebbe più difficile ancora che in questo caso il permesso venisse accordato.

Io vado oltre: all'art. 14 è detto:

« Le bonificazioni di seconda categoria si eseguono e si mantengono per mezzo di Consorzi i quali possono essere volontari od obbligatori ».

Ora, quale obbligatorietà può avere una cosa che non ha nessuna utilità, nessun interesse?

Io credo perciò che sia necessario di introdurre in questo articolo qualche altra parola che spieghi meglio che cosa si intende dire per esempio colle parole: « *che hanno carattere d'interesse parziale* », affinchè non accada neppure che per un'opera di bonificazione la quale serve a nulla, sia domandato il permesso per formare il Consorzio.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non mi rifiuto certamente a chiarire la dizione di questo, o di qualsiasi altro articolo, perchè la chiarezza aggiunge sempre pregio alle leggi. Ma, per verità, su questo articolo non credo possa farsi la deduzione or ora fatta dall'onorevole Senatore Vitelleschi.

L'inciso che dice: « Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri »

chiarisce interamente il concetto, poichè vengono messe in 2^a categoria tutte quelle opere, che non hanno un grande interesse provinciale (sempre intendendo di opere di bonificazione) ma che pure interessano una grande estensione di provincia sotto l'aspetto agricolo, od igienico.

Il dire poi che coll'articolo 13 si dà facoltà a chiunque intenda fare studi d'una bonificazione di 2^a categoria, di presentarne la domanda al Prefetto della provincia, senza che ce ne sia una buona ragione, non mi pare esatto. Imperocchè v'hanno le disposizioni relative alle opere di 2^a categoria, che ne danno una determinata ragione. Infatti, quando si tratta di chiedere un concorso alle opere di 2^a categoria, viene appunto stabilito qual'è l'interesse speciale, che si avvicina a quello generale, per cui possa essere chiamato lo Stato a contribuire alle spese.

In conseguenza non credo che possa nascere alcun dubbio circa questa dizione, che è molto generica, se si vuole, ma che è simile a tante altre delle nostre leggi. E invero, anche per le opere di 1^a categoria può sembrare che siasi adoperata una dizione indeterminata, poichè dice l'articolo che sono di 1^a categoria quelle opere che hanno un grande interesse agricolo od igienico. Ma che vuol dire questo grande interesse?

La legge dei lavori pubblici adopera una simile definizione per le opere idrauliche di 1^a, 2^a e 3^a categoria; poichè, per esempio, in essa si dice che per classificare in 2^a categoria un'opera di arginatura è d'uopo che questa abbia un grande interesse di provincia.

La Commissione della Camera dei Deputati ha eliminato l'interesse di provincia, e ha messo semplicemente un grande interesse, allargando così di più la mano. E togliendo le parole « di provincia » ha lasciato il giudizio anche più largo che sia possibile avendo qui in vista le ragioni igieniche, piuttostochè le ragioni territoriali.

Ma come si determina questo grande interesse? Si determina come si determinano tutte le cose umane. Quando si tratta di giudicare l'importanza di una strada ferrata, chi la giudica? La giudicano i corpi costituiti. Se si tratta di questione tecnica, i corpi tecnici, se economica, i corpi economici, se si tratta

di ragioni amministrative e legali, il Consiglio di Stato; e da questi giudizi ne viene fuori quella determinazione che conduce a dare a queste opere un valore grande più o meno; altrimenti volendo determinarle in parole più chiare, io non saprei trovarle, e nemmeno la Giunta dell'altro ramo del Parlamento è riuscita a trovare un'espressione più chiara, più caratteristica che le determini meglio.

Tutte quelle opere che non hanno questa grande importanza, e non l'avranno secondo il giudizio di tutti quei corpi, potranno averlo di seconda categoria; ma non si vuol dire con ciò che qualunque opera che non sia decretata di prima categoria, debba necessariamente essere di seconda; per ogni opera che sarà chiesta di essere iscritta di seconda categoria, dovrà precedere un'istruttoria ed un giudizio per vedere se può realmente ascrivere in seconda categoria, perchè se non avesse in fatto nessuno dei caratteri della prima, quantunque in scala minore, non sarebbe opera di bonificazione e sarebbe tutt'al più opera puramente agricola. Poniamo, per esempio, che uno chieda di mettere in seconda un'opera, la quale non sia altro che un miglioramento del proprio fondo, che non sia necessaria per ragioni igieniche, e che per essere migliorata la condizione agricola non abbisogni altro che dell'attenzione e dell'impiego di qualche capitale dei suoi proprietari. È evidente che in questo caso sarà dato un giudizio negativo; si dirà che questa non è opera di bonificazione, è opera che spetta all'economia domestica; si dirà al proprietario: se volete far fruttare di più il terreno, spendeteci voi, ma lo Stato e la Provincia non ne sono interessati.

Se l'onorev. Vitelleschi ha un'espressione più chiara da sostituire, non avrei difficoltà di accettarla, ma non saprei davvero, io stesso, quale sostituirmi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io domando perdono al Senato se insisto sopra una cosa che apparentemente non ha grande importanza; ciò nullameno io faccio riflettere al sig. Ministro che siccome quel numero 2 della prima categoria dà un vero e proprio diritto all'intervento governativo, qualora l'articolo conservi la dizione attuale si renderà molto indeterminato il

caso in cui il Governo dovrà intervenire, poichè la parola *rilevante* che è qui adoperata, nell'uso comune ha più rapporto con la intensità della cosa che non con l'estensione.

Ora, ci può essere un rilevante vantaggio igienico che non abbia però una tale estensione da ritenere che rappresenti un'interesse generale; e quindi il Governo si troverà nel caso di dover concedere di questi sussidi e d'intervenire a queste opere, e fors'anche talora di negare e l'una cosa e l'altra, con atto che parrà arbitrario e non conforme al dettato della legge.

A me dunque pare che sarebbe indispensabile o di aggiungere nella prima categoria le parole *d'interesse generale*, o nella seconda categoria, quelle *di carattere o d'interesse parziale*. In questo modo si può intendere che il Governo interviene in tutte le opere che hanno un interesse generale, che abbracciano una grande estensione, mentre le opere di un interesse parziale riguardano esclusivamente i privati. A me pare, ripeto, che quella parola *rilevante* significhi più l'entità del lavoro che l'estensione; almeno questa è l'impressione che fa quel comma alla prima lettura, mentre i termini usati per definire le opere da classificarsi nella seconda categoria fanno ritenere che coteste opere sieno tali da non fare nessun bene nè all'agricoltura nè all'igiene.

Da questa impressione ne viene naturalmente la domanda: e perchè allora intraprendere tali opere di bonificazione?

Io quindi, senza insistere ulteriormente per una modificazione, ritengo che le parole del signor Ministro varranno a chiarire che non si comprenderanno nella prima categoria che le opere che hanno carattere d'interesse generale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi è forza confessare che anch'io mi era arrestato a questo articolo 4, perchè non ci vedevo molto chiaro la distinzione fra le due categorie, e mi era proposto di parlarne.

Siccome l'egregio mio amico Vitelleschi è nel mio ordine d'idee, ho fin qui voluto ascoltare piuttosto che parlare. L'articolo primo dice: Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di *bonificazione dei laghi e stagni*, delle *paludi* e delle *terre paludose*.

Mi pare evidente che si tratti di cose che per necessità influiscono sulla sanità generale, sulla sanità di un gran numero di cittadini.

Quando si parla delle opere di seconda categoria (e questo lo ha fatto notare molto acconciamente anche l'on. Senatore Canonico nella Relazione dell'Ufficio Centrale) vuolsi notare che questo articolo è in rapporto non solamente coll'art. 13 ma anche coll'art. 18.

Questo aveva osservato appunto l'Ufficio Centrale, giacchè nell'art. 18, che il mio amico onorevole Vitelleschi non ha citato, si dice che le opere di seconda categoria potrebbero esser tali che i Consigli provinciali e lo Stato dovessero intervenire.

Allora è evidente che in queste opere non si tratta più di una cosa di semplice interesse privato, ma si tratta di cosa d'interesse pubblico.

Io capisco bene che quando si fanno delle leggi generali resta difficile di determinare tutti i particolari di un caso; e l'onorevole Ministro si è difeso citando tutta la nostra legislazione informata a queste generalità.

Ma è precisamente questo il gran difetto che ho trovato sempre nella legislazione italiana: la mancanza della determinazione, per cui si finisce sempre in tante liti.

Quanto allà legge che ha citato l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, ognuno sa, ed il Ministro lo sa meglio di tutti, che uno che fa un'offerta, già specula e calcola sulle future liti sulle quali avrà un indennizzo delle offerte troppo basse, fatte espressamente per allontanare più onesti concorrenti.

Anche il Consiglio di Stato che si deve occupare di ciò, sa che si fanno offerte talmente basse che sono inaccettabili, ed una gran parte di questi offerenti lo fanno all'intento di speculare sulle future liti.

Quindi, se si potesse veramente rettificare e rendere un poco più chiaro questo articolo, mi sembrerebbe assai utile ad evitare contestazioni, mettendo in rapporto questo comma col 1° articolo della legge. Mi pare quasi che la seconda categoria sia esclusa dalla legge, perchè se si tratta di bonificare laghi, stagni, paludi e terre paludose, queste bonifiche riguardano sempre (almeno che non si voglia cambiare la natura delle parole) riguardano, io dico, una grande estensione e quindi una massa di popolazione sempre interessata.

Non vorrei dire che si potrebbe indicare a definire le categorie il numero dei cittadini che ci si trova interessato, perchè il Ministro mi risponderebbe, come ha già fatto, che riguarda anche l'intensità del morbo; quindi credo che veramente questo quarto articolo meriti una modificazione, e se il nostro Ufficio Centrale volesse all'uopo combinarsi coll'onorevole Ministro, credo che sarebbe un grande vantaggio.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Io apprezzo grandemente le osservazioni testè fatte dall'onorevole Vitelleschi e dall'onorevole Pantaleoni; tanto più che le preoccupazioni che fermarono la loro attenzione hanno fermato anche quella dell'Ufficio Centrale. Noi abbiamo veduto che realmente è un po' vaga questa differenza di categoria, non c'è un carattere discreto abbastanza deciso; ma però debbo confessare che dopo un più maturo studio ci siamo anche convinti che vi è grande difficoltà a segnare questa linea di separazione tra la prima e la seconda categoria. L'on. Senatore Vitelleschi ha fatto una proposta che a prima vista seduce. Egli ha detto: determiniamo di più questo carattere; le opere che hanno carattere di interesse generale costituiranno la prima categoria; le altre opere che hanno un carattere di interesse parziale, costituiranno la seconda.

Questa formola, ripeto, a prima vista seduce; ma appunto la riflessione fatta testè dall'onorevole Senatore Pantaleoni, mi lascia dubitare se questa formola corrisponda alla verità delle cose.

Imperocchè diceva l'on. Senatore Pantaleoni che all'art. 1 della legge si parla precisamente delle opere di bonificazione dei laghi, stagni, paludi e terre paludose. Vediamo continuamente nella legge che il duplice suo obbiettivo è l'igiene e l'incremento dell'agricoltura. Ora io dico: può dirsi in realtà che le opere di seconda categoria abbiano un carattere meramente parziale? Dove è interessata l'igiene pubblica, pare a me che vi sia sempre il carattere generale; dove è interessato l'incremento dell'agricoltura, pare a me del pari che il carattere generale faccia sempre capolino.

Non dico questo per respingere in modo de-

cisivo la proposta del Senatore Vitelleschi; lo dico soltanto per far notare che, qualunque formola s'immagini, difficilmente si potrà giungere a dare un taglio netto fra le opere di prima e quelle di seconda categoria. Appunto per queste considerazioni l'Ufficio Centrale era venuto nel concetto che realmente non vi fosse altra guarentigia per evitare l'arbitrio ministeriale, che teme giustamente l'onorevole Senatore Vitelleschi, fuorchè quello di fare sì che questi elenchi venissero approvati per legge, salvo le disposizioni relative al primo triennio, contenute nell'art. 12.

Se possiamo concordarci con l'onor. signor Ministro, non avrei nessuna difficoltà di adottare questa modificazione; faccio osservare per altro che con questo provvedimento non sarebbero eliminate le difficoltà, e forse anche si verrebbe ad alterare in certa maniera il concetto generale che informa la legge, perchè questo si riflette anche sulle opere di seconda categoria.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io ho chiesto la parola per esprimere il desiderio di sentire veramente qual'è la proposta formale che si vorrebbe fare a questo riguardo, giacchè io in questo momento non saprei proprio che cosa vi si possa sostituire.

È verissimo che qualunque bonificazione della quale sia opera dominante, o concomitante l'interesse igienico, ha un valore d'indole generale qualunque sia la sua estensione. È evidente che se dieci ettari di terreno fossero talmente pestiferi da rendere pericoloso il vivere nei contorni di quella piccola palude, ci è sempre un interesse generale a rimuovere questa causa d'infezione. Ma, o Signori, questo può dirsi ancora delle strade; ogni strada ha un interesse generale, astrattamente parlando. Ma è forse per questo che lo Stato debba occuparsene lui direttamente? A questo riguardo appunto ci è una graduatoria.

L'interesse generale non è che la somma degli interessi parziali; ed è da questo lato che tutte le opere hanno un valore d'indole che si toglie dalla ragione privata. Ma quando siamo poi alle spese, se si dovesse andare fino a questo estremo unicamente perchè una bonificazione ha un inte-

resse igienico anche limitatissimo di cui dovesse occuparsene lo Stato, allora tanto varrebbe che lo Stato s'incaricasse di fare eseguire tutte le opere, perchè tutte sotto un aspetto o sotto un altro presentano questo carattere.

Scopo della presente legge è quello di rimuovere le grandi cagioni degli impaludamenti, i quali sono nocivi all'igiene pubblica, e nello stesso tempo, rimosse le ragioni idrauliche che li rendono tali, dare anche agio ad uno sviluppo agricolo insperabile senza la bonificazione idraulica. Ma, come vedono, senza la ragione igienica non esiste bonificazione.

Partiamo bene da questo principio: sono opere di prima categoria quelle che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico; e lì, se foss'anche un terreno sterile, ci sarebbe sempre la ragione pubblica per intraprendere la bonificazione, perchè si rimuove la causa di malsania.

Ma siccome in generale, rimossa la causa di malsania, ne viene la conseguenza che può essere migliorata grandemente la ragione agricola, si è dovuto di necessità fare una seconda classe della prima categoria, che è quella in cui può essere interessato un grande miglioramento agricolo, a cui sarebbero impotenti gli interessati locali, purchè però per ottenere questo miglioramento, e grande miglioramento agricolo, si ottenga sempre la remozione di una causa igienica importante; perchè, se il terreno fosse sano e non fosse altro che questione di denaro per migliorarlo agricolmente, lo Stato piuttosto che dichiararlo di bonificazione, quando volesse avere in mira lo scopo agrario, potrebbe comprarlo e farlo bonificare dal lato agricolo, ma non coprirlo sotto la legge delle bonificazioni.

Ma c'è un limite: ci sono molte provincie, e molte località nelle stesse provincie, in cui vi sono delle piccole gore, le quali hanno una vera malsania ma il cui raggio è piccolissimo. Per rimuovere questa causa bastano, se non totalmente le forze private, certamente le forze o del municipio, o tutt'al più della provincia.

Ora, non è possibile confondere tutti questi piccoli casi con quelli della prima categoria; ed è per questo che si è detto: tutte quelle opere che hanno questi stessi caratteri, o igienico, o agricolo, o agricolo ed igienico insieme, saranno di 2^a categoria.

E non dimentichino, o Signori, che per le opere di seconda categoria debbono essere interpellati i Corpi locali, i Consigli comunali e provinciali, il Consiglio dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato, il Consiglio sanitario provinciale; e così si hanno tutte quelle garanzie desiderabili per vedere se c'è o non c'è un interesse pubblico qualunque.

Ora se si volesse determinare di più, io non ho obiezioni da fare, ma desidero che mi si proponga la formola, perchè, per quanto sia stata da tutti studiata, non si è trovato il modo di determinarla; e così la legge del 1865 sulle opere pubbliche adopera sempre queste espressioni, che sono state copiate.

L'onorev. Vitelleschi diceva: potreste aggiungere: « le opere che hanno un carattere parziale. » Ma è ben questo che dice l'articolo: « Tutte le opere che non hanno carattere generale, saranno classificate in seconda categoria ».

Dunque l'aggiungere « parziale » non specifica meglio, perchè ciò precisamente dice l'articolo, mettendo in seconda categoria tutte le opere che non hanno carattere generale.

Ad ogni modo, se si propone una determinazione precisa, io non ho nessuna difficoltà ad accettarla.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Se l'onorevole Ministro e la Commissione non trovano una dizione più propria, io non insisto sulla mia proposta; ma ho voluto solo far constatare che veramente l'articolo non esprime chiaramente il concetto del signor Ministro; poichè in esso si parla delle opere che hanno carattere d'interesse generale, mentre vi possono essere opere rilevantisime ed avere un carattere limitato, non essendovi nesso intimo fra la generalità e l'entità dei lavori. Avrei perciò desiderato una dizione che classificasse le opere di interesse generale e parziale. Ma, ripeto, siccome questa è materia che spetta al signor Ministro di spiegare, e la Commissione se n'è preoccupata, così, poichè è parso alla Commissione ed allo stesso signor Ministro, il quale introdusse le parole « generali e parziali », che non arrechi utile alcuno, io non insisto. Solo mi basta d'aver ottenute a questo proposito le spiegazioni del signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'art. 4 per porlo ai voti.

CAPO II.

Classificazione delle opere di bonificazione e disposizioni particolari.

Art. 4.

Le opere di bonificazione sono di due categorie.

Sono di 1^a categoria:

1. Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;
2. Le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo, trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di 2^a categoria:

Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

(Approvato).

Art. 5.

Le opere di prima categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute.

Le opere di seconda categoria si eseguono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio.

Per la classificazione, costruzione e manutenzione delle strade servono le prescrizioni del titolo II della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Desidererei una spiegazione sull'entità di questo periodo: « Le opere di prima categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute ». Ora, evidentemente questi ultimi sono i soli proprietari.

Io confesso che quando si tratta di opere che possono includere un lago, uno stagno o terre paludose, mi pare difficile ed anche in-

giusto che i soli proprietari abbiano ad essere incaricati di una manutenzione, la quale potrebbe poi essere enorme.

Per esempio, abbiamo essiccato il lago di Fucino.

Volete dare la manutenzione di tutto il canale ai proprietari particolari?

Non mi pare, o Signori, che la cosa sia nè facile, nè giusta.

Io poi me ne riporto volentieri a quelli i quali hanno studiato più di me la legge.

Accenno soltanto l'impressione che mi fa il sentire che i proprietari sono i soli i quali debbano mantenere le opere che potrebbero essere di una estensione immensa come è stata, per esempio, quella della essiccazione del lago di Montepulciano, e sarebbe quella del Trasimeno, se si fosse intrapresa quella folle opera.

A chi, o Signori, sarebbe venuto in capo che, se si fosse fatta quella del Trasimeno, i proprietari avessero dovuto provvedere alla manutenzione di tutto il lavoro richiesto per l'essiccazione di tale lago?

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. L'impressione che ha fatto all'onorevole Senatore Pantaleoni questa disposizione, confesso che l'ha fatta anche a me quando ho letto la prima volta questa legge; ma non mi sono arrestato a questa prima impressione, ed esaminando meglio la cosa, ponendo a raffronto la disposizione di questo articolo con tutto il sistema della legge, mi sono convinto che questo onere non è troppo grave e non mi pare neppure ingiusto. Dico, ponendo a raffronto tutte le disposizioni che formano il sistema intero della legge: poichè anzitutto anche l'on. Pantaleoni avrà veduto senza dubbio che nell'articolo 11 è detto che dovrà dai proprietari essere rimborsato il maggior valore dei terreni bonificati, fatta la deduzione dei tre decimi per le successive spese di manutenzione.

Forse egli potrà dire che è poco, e siamo d'accordo. È però a ritenere che i proprietari, i quali sono obbligati a mantenere le opere di bonificazione sono quelli che ricevono un grande vantaggio dalle bonificazioni medesime inquantochè un terreno il quale si trovava nel perimetro delle loro proprietà ed era intieramente

improduttivo, diventa produttivo; è dunque un vero acquisto che essi fanno; e questo a quali condizioni?

A condizioni molto proficue per i proprietari: poichè, prima di tutto, le spese per le opere di bonificazione sono in massima parte anticipate dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni; essi poi rimborsano le spese che lo Stato, i Comuni e le Provincie hanno fatto, ma le rimborsano soltanto in ragione della plurivalenza data al fondo. Di guisa che, se plurivalenza non vi è, non vi è rimborso. In terzo luogo hanno il vantaggio che per venti anni sono esenti dalle imposte. Infine, a togliere ogni ombra d'ingiustizia, vi è una disposizione la quale dice che quei proprietari i quali non volessero concorrere in queste opere di bonifica sono perfettamente liberi di cedere i loro fondi mediante giusto corrispettivo. Mi pare che entro questi limiti non si possa più parlare di troppo grave onere e molto meno d'ingiustizia.

Tali considerazioni mi sembrano bastare a questo riguardo, pronto a darne altre quando sorgessero ulteriori difficoltà.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Prego l'onorevole Pantaleoni di considerare che questa disposizione dell'articolo in discussione non è la sola che è compresa nella legge rispetto alla manutenzione dei terreni dopo le bonificazioni. C'è un capitolo intiero, il settimo, relativo alla manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione. E l'articolo 53 dispone che « qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di 2^a categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione secondo le disposizioni della legge medesima ».

Ora, che cosa accade colla bonificazione di terreni paludosi? Nient'altro che questo, ch'è a bonificazione compiuta si pongono nelle condizioni dei terreni non paludosi. Questo mi pare evidente.

Ottenuto lo scopo della bonificazione idraulica, vale a dire di mettere i terreni attualmente paludosi nelle condizioni comuni, che differenza c'è tra i proprietari di questi terreni riscattati da quelli che ci sono attualmente?

Perchè devono essere trattati diversamente?

Messi nelle condizioni comuni, vanno soggetti alle disposizioni della legge generale dei lavori pubblici, la quale stabilisce che i terreni fanno parte di Consorzi di seconda categoria, quando abbraccino un interesse un po' generale; nel quale caso alla manutenzione degli argini e delle relative opere lo Stato concorre col 50 0/0; ovvero fanno parte di un complesso d'interessi limitati, e allora corrispondono i Consorzi delle opere di terza categoria, i quali non hanno un diretto concorso dallo Stato, ma possono avere un concorso obbligatorio se lo Stato è proprietario di opere demaniali, come strade, ferrovie, ecc., ecc., ed hanno sempre diritto a chiedere un sussidio per l'articolo 99 della legge, tutte le volte che si trovino in quelle date condizioni.

Ora, se l'onorevole Pantaleoni considera che in favore di questi proprietari si aggiunge l'abbandono completo di tre decimi delle spese fatte che non vengono più recuperati quando anche ci sia la *plusvalenza*; se egli considera che nel maggior numero di casi questa *plusvalenza* non sarà tale da rimborsare completamente i sussidi ricevuti dallo Stato, dalle Provincie, e dai Comuni, si persuaderà facilmente che nessun proprietario, a bonificazione compiuta, si troverà in migliore condizione di quella dei proprietari di terreni bonificati.

Aggiungo di poi che nessuna legge di bonificazione esiste in nessuna parte d'Europa che usi tante larghezze quante ne usa la presente; e nemmeno tanta larghezza si riscontra in alcuna delle leggi esistenti in Italia, sia nelle provincie napoletane in rapporto alla legge del 1855, sia nelle leggi speciali delle diverse provincie del regno.

Io ricorderò a questo uopo il decreto-legge dell'Imperatore d'Austria rispetto alle grandi bonificazioni delle valli Veronesi che sono nella condizione in cui è un grande terreno bonificabile in Italia. Ebbene, con quella legge si è fatta una bonificazione importantissima ed estesissima col concorso del 10 per cento, cioè col concorso di un decimo. Orbene, paragoni a questa legge quelle disposizioni, paragoni quella presentata dal Ministro Spaventa nel 1875 per la bonificazione della valle Ferrarese, per l'estensione di circa 30,000 ettari i quali non hanno che l'esonerazione dalle tasse. Ciò nulla meno la bonificazione fu intrapresa. Paragoni, ripeto,

tali disposizioni con questa legge che porta l'anticipazione dei capitali e, nel massimo numero dei casi, il regalo dei capitali stessi, e vedrà che nessun proprietario a bonificazione compiuta si troverà in condizioni più fortunate dei proprietari dei terreni attualmente paludosi.

Dico che nessuno si troverà in queste condizioni, perchè quando si pensi che, per partecipare alle spese delle bonificazioni, non si pagherà più del decimo dell'imposta diretta, e quando si rifletta che i terreni paludosi hanno un estimo infinitesimo, per cui non pagano quasi imposta od un'imposta limitatissima, ciascuno si renderà conto che le bonificazioni saranno fatte con tutt'altre forze che con quelle dei proprietari dei terreni stessi. La bonificazione, ripeto, dunque non riuscirà certamente a carico dei proprietari, piuttosto a carico di tutti fuorchè dei proprietari dei terreni. Quindi io credo proprio che questa parte della legge relativa alla manutenzione, non possa dare luogo ad osservazioni di sorta, molto più dopo le disposizioni del capitolo speciale della legge che verremo poi a discutere. Prego perciò l'onorevole Pantaleoni a non insistere nel voler introdurre modificazioni che creerebbero proprio una vera ingiustizia, relativa se non assoluta, rispetto ai proprietari degli altri terreni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Le parole che aveva pronunziate l'onorevole Relatore mi avevano perfettamente convinto che la legge era anzi generosissima verso i proprietari dei fondi bonificati. L'onorevole Ministro lo ha ripetuto ed io ne convengo tanto che riconosco che la legge è larghissima, e che i proprietari, nonchè lagnarsi, avrebbero tutte le ragioni di ringraziare il legislatore.

Quello che ha mosso la mia obbiezione è la espressione secondo cui, dopo che si è detto: « Le opere di prima categoria si eseguono col concorso, ecc. », si stabilisce « che la *manutenzione* DI QUESTE OPERE e non già del bonificazione dei terreni che le comprendono, è a carico dei proprietari ».

Ora si supponga, per esempio, un lavoro come quello del lago di Harlem, che è stato

disseccato con tre anni e mezzo di ingenti lavori, che non ha potuto fare che una nazione ricchissima come era l'Olanda; ma volete dire che i proprietari dei fondi dovessero rinnovare tutte queste opere se si fossero manifestate vene sotterranee, e se infine le arginature per contenere le acque si rompessero? Ecco l'obbiezione che io faceva. Ma il Ministro ha detto che di tale contingenza il progetto ne parla in seguito, ed io quindi non ho nulla da aggiungere, se ciò è, poichè io ammetto che la legge è troppo generosa e non trovo nulla a ridire su questo punto; d'altra parte è chiaro che sarebbe impossibile che certe opere potessero venire addossate ai proprietari, poveri o ricchi che essi sieno.

La Commissione ed il Ministro hanno studiato a fondo il progetto; se essi credono quindi che stia bene così, mi rimetto interamente a loro e non faccio altre osservazioni.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io la cedo all'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Allora il Relatore ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Le ultime parole pronunciate dall'onorev. Pantaleoni renderebbero superflua ogni mia osservazione; tuttavia, a maggiormente tranquillarlo, lo prego di osservare che la disposizione dell'art. 5, che non gli sembra troppo chiara, vien completata dall'art. 48, ove è detto:

« Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un Consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una Commissione nominata dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, per le opere di 1^a categoria, e dal prefetto per tutte quelle di 2^a categoria.

« Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione, cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in quanto non siano proprietari di beni consorziali ».

E più oltre, all'art. 50, si legge:

« I proprietari dei terreni bonificati, a tenore

della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in Consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione.

« Il Consorzio costituito in origine per l'eseguimento delle opere di bonificazione, compiute queste opere a senso dell'art. 3, cessa e si procede alla costituzione fra gli interessati di uno o più Consorzi di manutenzione ».

Il che rende chiaro che le spese di manutenzione a carico dei proprietari riguardano, non le opere stesse di bonifica, sibbene la loro conservazione nel periodo successivo al loro compimento.

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Desidererei uno schiarimento dal signor Ministro.

L'articolo 5 dice nelle sue prime parole: « Le opere di prima categoria si eseguono dallo Stato col concorso, ecc. ».

Ora molto sovente queste grandi opere sono fatte per intrapresa privata, e credo che lo Stato farebbe male se si privasse di questo concorso. A me veramente sembra che la dizione di questo articolo non voglia escluderlo; pur nullameno esso ha un'apparenza che può lasciare qualche dubbio; desidererei quindi che l'onorevole signor Ministro volesse dare qualche schiarimento in proposito.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. L'osservazione fatta dall'onorevole Vitelleschi ha dato luogo ad una lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Uno degli articoli della legge faceva nascere maggiormente il dubbio a cui allude l'onorevole Senatore Vitelleschi, perchè stabiliva che lo Stato avrebbe fatto le opere per mezzo degli ufficiali del Genio civile. Io, perchè non nascesse nemmeno questo dubbio, feci cancellare la disposizione che si riferiva al mezzo, lasciando la sola disposizione che si riferiva alla competenza.

Per le opere di prima categoria lo Stato deve occuparsi direttamente, e siccome paga lui la massima parte di queste opere, è di necessità che non possa lasciarne ad altri la direzione suprema. Il modo di esecuzione delle

opere entra tra i metodi che sono a disposizione dello Stato per ogni altra opera qualunque.

Non è mai impedito al Governo di eseguire un'opera non solo di bonificazione, ma di qualsiasi altro genere, mediante una forma di contratto diversa da quella che è relativa alle aste pubbliche.

La legge di contabilità prescrive che per l'esecuzione delle opere stabilite dal bilancio ordinario, il Governo non può prescindere dagli incanti pubblici; ma non è impedito ad esso per nessuna opera, quando lo creda necessario, di fare anche un contratto, una trattativa diretta, un atto di concessione, salvo di portarlo dinanzi al Parlamento per l'approvazione.

Ora, quando si tratta di una grande bonificazione, accadrà facilmente che possa essere più opportuno, invece che di eseguire a spizzico i lavori, di fare una trattativa come si è fatto molte volte, e come è stato, per esempio, preveduto per la legge dell'agro romano, potrà, dico, essere più opportuno di fare un atto di concessione; ben inteso che questo dovrà essere portato dinanzi al Parlamento per l'approvazione, perchè esce dalle norme comuni dell'amministrazione, e vi dovrà essere tanto più portato, inquantochè sarà pure necessario di venire al Parlamento e chiedere la somma che dovrà impiegarsi in quella data opera, imperocchè questa legge non parla di nessuna spesa, e non istabilisce che le norme generali, le quali regoleranno le spese per le bonificazioni.

Ciò posto, è evidente che di anno in anno si dovrà poi con leggi speciali chiedere al Parlamento le somme necessarie per intraprendere delle determinate bonificazioni, e, in quell'occasione, sarà facile domandare delle facoltà eccezionali per i mezzi di esecuzione, quando si credano opportune. Quindi nessun dubbio a questo riguardo credo che possa rimanere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

PRESIDENTE. Onorevole signor Ministro! All'art. 6 cominciano le varianti proposte dall'Ufficio Centrale al progetto del Ministero.

La prego di dichiarare se ella acconsente che si proceda alla discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Non ho difficoltà che la discussione proceda sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Si legge dunque l'art. 6 quale è proposto dal progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 6.

Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire secondo che i territori od i terreni a loro appartenenti sono posti entro il perimetro della bonificazione o fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola solamente per una rettificazione di frase, che mi parrebbe più chiara. Dove si dice: « Secondo che i territori o i terreni », mi parrebbe che si dovesse dire: « tanto se i territori od i terreni », e poi dove si legge: « o fuori del perimetro, ecc. » dire: « quanto se fuori, ecc. » L'articolo dunque resterebbe così redatto, cioè:

« Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire *tanto se* i territori od i terreni a loro appartenenti sono posti entro il perimetro della bonificazione, *quanto se* fuori del perimetro stesso ».

Il dire *secondo che*, non è in sintassi; se non ci fossero proposte altre modificazioni, non avrei suggerita questa lieve variante, ma giacchè c'è già una modificazione accettata dal Ministro, mi pare che sarebbe meglio emendare la dizione secondochè ho indicato.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. Prego il signor Relatore di mandarmi il testo di questa modificazione.

Leggo dunque l'articolo colle lievi modificazioni proposte e concordate, per metterlo ai voti:

Art. 6.

Nelle spese per le bonificazioni, le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire, tanto se i territori od i terreni a loro appartenenti sieno posti entro il perimetro della bonificazione, quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati, direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

(Approvato).

Art. 7.

Le opere di bonificazione, tanto di prima quanto di seconda categoria, coll'approvazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

CAPO III.

Opere di bonificazione di prima categoria.

Art. 8.

I progetti delle bonificazioni di prima categoria devono comprendere anche le opere occorrenti per la costruzione delle strade, di cui all'articolo 3, e suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

(Approvato).

Art. 9.

Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati e per un quarto dal Consorzio dei

proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'articolo 6.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovrà mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i Consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Le provincie e i comuni saranno tassati in ragione della estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio o delle zone senzienti beneficio dall'esecuzione dell'opera.

I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.

Finchè non siano costituiti i Consorzi, di cui all'articolo 9, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verrà assegnata ai loro terreni.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione. In quest'articolo è sfuggita una correzione da farsi. Dal momento che il Senato ha accettata la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'articolo 6, bisognerebbe fare qualche correzione a quest'articolo.

Certamente non si può dire qui *zone interessate*, perchè l'interesse è personale; egualmente pare che ripugni il dire che le *zone sentono beneficio*.

Non è il caso di entrare in discussione sull'anima del mondo e sulla sensitività della materia; dico solo che mi pare che sarebbe più esatto il dire: nelle zone che *ricevono beneficio*. Proporrei quindi tale modificazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 10 così emendato:

Art. 10.

Le provincie e i comuni saranno tassati in ragione della estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio o delle zone che ricevono beneficio dall'esecuzione dell'opera.

I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.

Finchè non siano costituiti i Consorzi, di cui all'articolo 9, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verrà assegnata ai loro terreni.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 11.

Il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato per effetto di opere di bonificazione della prima categoria, dovrà essere dai proprietari rimborsato allo Stato ed agli altri contribuenti in ragione delle loro rispettive quote di contributo, non mai però oltre la spesa occorsa, e fatta deduzione dei tre decimi per le successive spese di manutenzione.

Questo maggior valore verrà determinato, senza diritto a reclamo contro la perizia, da tre periti nominati l'uno dal Ministro dei Lavori Pubblici, l'altro dai proprietari dei terreni ed il terzo dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione sono situati i terreni bonificati o la maggior parte di essi.

Il pagamento avverrà per rate annuali, in numero non minore di dieci, senza carico di interessi.

(Approvato).

Art. 12.

Entro tre anni dalla pubblicazione della pre-

sente legge, il Governo del Re pubblicherà lo elenco o gli elenchi delle opere di bonificazione di prima categoria.

Questi elenchi saranno approvati e pubblicati per decreto reale, sentiti i pareri dei Consigli comunali e provinciali interessati, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Scorsi i tre anni, nessun'opera di bonificazione potrà essere dichiarata di prima categoria se non per legge.

La durata dei lavori e la spesa da iscriversi annualmente in bilancio, per ciaschedun'opera, saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

CAPO IV.

Opere di bonificazione di 2ª categoria.

Art. 13.

Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di 2ª categoria deve presentarne la domanda al prefetto della provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.

Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'art. 8.

Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.

Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli art. 7 ed 8 della legge 25 giugno 1865 numero 2359.

(Approvato).

Art. 14.

Le bonificazioni di 2ª categoria si eseguono e si mantengono per mezzo di Consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatori.

(Approvato).

Art. 15.

I Consorzi volontari si costituiscono col consentimento di tutti gl'interessati.

(Approvato).

Art. 16.

Affinchè i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell'art. 54 della presente legge, i loro atti costitutivi debbono trasmettersi al prefetto, e pubblicarsi per estratto nel bollettino degli annunci legali della Prefettura.

(Approvato).

Art. 17.

I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatori quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degli interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'art. 21.

(Approvato).

Art. 18.

I Consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degli interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei prefetti.

La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

(Approvato).

Art. 19.

Quando l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi, a sensi dell'art. 8, deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 2 a presentare, all'ufficio del comune o dei comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

Qualunque interessato od anche semplice-

mente iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

Le opposizioni devono essere motivate.

Trascorsi i due mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non può aver luogo.

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.

(Approvato).

Art. 20.

Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il Consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.

Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il Consorzio.

(Approvato).

Art. 21.

La costituzione definitiva dei Consorzi obbligatori è stabilita per decreto reale, sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 22.

Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'art. 19, vengono sostenute:

Per un decimo dallo Stato;

Per un decimo dalla provincia o provincie direttamente od indirettamente interessate;

Per un decimo dal comune o comuni direttamente od indirettamente interessati;

Per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni, sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che risentono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

Compiuta la bonificazione a senso dell'articolo 3, lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'art. 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari interessati e senzienti beneficio divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. In seguito all'osservazione testè fatta, proporrei al Senato che laddove si parla dei terreni che risentono beneficio, si ponga anche qui l'istessa formola: « terreni che ricevono beneficio » perchè vi sia coesione fra le varie parti della legge.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo con la proposta variante:

Art. 22.

Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'art. 19, vengono sostenute:

Per un decimo dallo Stato;

Per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente od indirettamente interessate;

Per un decimo dal Comune o Comuni direttamente od indirettamente interessati;

Per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

Le quote spettanti alle Provincie ed ai Comuni, sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che ricevono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

Compiuta la bonificazione a senso dell'articolo 3, lo Stato, le Provincie ed i Comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'art. 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari interessanti e senzienti beneficio divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

Pongo ai voti l'art. 22 come venne testè letto.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 23.

Alla istituzione e ordinamento dei Consorzi, sì volontari che obbligatori per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel

capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al consorzio, potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla prefettura che intendono cedere i loro fondi al consorzio medesimo.

L'acquisto ne diviene obbligatorio pel consorzio, e l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

(Approvato).

Art. 25.

Ogni qual volta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.

Dopo un anno dalla data del decreto reale, che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale, per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

(Approvato).

CAPO V.

Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione.

Art. 26.

La deputazione del Consorzio fa compilare il

progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine, in cui i lavori dovranno eseguirsi e compiersi.

In questo progetto, la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.

I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.

(Approvato).

Art. 27.

Il progetto di massima, accettato dall'assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l'ufficio del Genio civile, il prefetto lo rassegna col proprio parere al Ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 28.

I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla Deputazione amministrativa del consorzio.

(Approvato).

Art. 29.

I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori, che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo, pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

In caso di renitenza, la deputazione amministrativa del consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente, provvede d'ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere.

al prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'ufficio del Genio civile.

(Approvato).

Art. 30.

Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.

Per le occupazioni temporanee, il consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi; per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facoltà di cui all'art. 20 della presente legge.

(Approvato).

Art. 31.

Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal consorzio per la durata dei relativi lavori.

I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.

I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunciando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

(Approvato).

Art. 32.

Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 30 e 31, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n.° 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata,

dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

(Approvato).

Art. 33.

Alle opere di bonificazione contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

(Approvato).

CAPO VI.

Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei Consorzi.

Art. 34.

Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi, in ragione del beneficio che conseguono dalla bonificazione medesima.

(Approvato).

Art. 35.

I senzienti beneficio, proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione, contribuiscono parimenti mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

(Approvato).

Art. 36.

Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguono dai consorzi volontari ed obbligatori costituiti a sensi dell'art. 20.

(Approvato).

Art. 37.

Finchè non sono determinate le tasse, a forma degli antecedenti articoli 34 e 35, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta.

A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati.

(Approvato).

Art. 38.

Gli istituti, che esercitano nel regno il credito fondiario, hanno facoltà di fare ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 16, ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.

(Approvato).

Art. 39.

I consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati.

Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Il contratto sarà trascritto a carico del consorzio, nell'ufficio delle ipoteche del luogo o dei luoghi in cui sono situati i beni compresi nel perimetro della bonificazione.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Intorno alla variante introdotta nel progetto della Commissione all'ultimo comma di questo articolo, io mi permetto di sottoporre all'Ufficio

Centrale una considerazione che spero valga a mantenere intatto il comma come è scritto nel testo ministeriale.

Nell'altro ramo del Parlamento, la Giunta che si occupava dell'esame di questo progetto di legge, fece delle proposte mediante le quali veniva facilitata l'opera della costituzione dei Consorzi, specialmente per procurare loro i mezzi per l'esecuzione dei lavori.

Nello stesso tempo si ebbe in mira di ridurre al minimo possibile gli aggravii sulla proprietà.

Coll'articolo 38 furono abilitati gl'Istituti che esercitano nel regno il credito fondiario a fare dei prestiti ai Consorzi, ed in questo caso si dà luogo all'ipoteca, perchè altrimenti si sarebbe dovuto variare la legge sul credito fondiario.

Coll'articolo 39 che ora si discute, si aggiunge un'altro mezzo per procurare i fondi a questi Consorzi, ed è quello di facilitar loro i prestiti mediante le Casse di risparmio ed altri Istituti di credito, pubblici e privati. Ma precisamente per questi casi si ebbe in animo di non sottoporre ad ipoteca i singoli fondi, nella considerazione, in primo luogo, che non era un'assoluta necessità, ed in secondo luogo perchè tante volte si tratta di così piccole proprietà, che l'acquirente o il venditore dovrebbe pagare forse per gli atti di trascrizione quasi quanto il valore stesso dei fondi.

Ora, ho detto che non era in questo caso necessario, e mi pare che valga a dimostrarlo la disposizione dell'articolo 55, il quale stabilisce che « La riscossione delle contribuzioni consorziali, delle annualità, delle multe, ecc. viene fatta dall'amministrazione dei Consorzi di bonificazione e, nei casi contemplati dall'articolo 44, dalla Deputazione provinciale colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria ».

Dal momento che si dà il diritto di mano regia per la riscossione dei crediti, mi pare che si dà tutto quello che occorre a garantirla, perchè la mano regia acquista la precedenza su tutti quanti i titoli anche anteriori.

È stabilito però nell'articolo, come fu votato dalla Camera elettiva, che il contratto sia trascritto a carico del Consorzio, e questa è una specie di disposizione intermedia fra l'ipoteca e l'ignoranza assoluta di un carico che grava sul fondo.

Questo fu fatto al solo scopo che colui che vuole acquistare un fondo appartenente ad un Consorzio di bonificazione, non possa essere lasciato nell'ignoranza che il proprietario di questo fondo ha un debito verso la comunità consorziale. Per conseguenza colui che compra un fondo senza trovarvi ipoteca iscritta, sa però che su quel fondo il proprietario ha cento, duecento, mille lire di debito, e potrà garantirsi verso il venditore proprietario in qualche modo.

In sostanza, mentre l'ipoteca grava il fondo, quando si ricorre agli Istituti di credito fondiario, quando si ricorre ad altri mezzi si dà la mano regia e non si obbliga ad ipotecare ogni volta per piccole somme.

Quindi se queste considerazioni hanno un valore di schiarimento, pregherei l'Ufficio Centrale di lasciare la trascrizione del contratto, ma non rendere obbligatoria l'ipoteca che non è necessaria e recherebbe un gravame troppo grande.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni che ci ha favorite.

Dirò che l'Ufficio Centrale si trovava qui in presenza di una disposizione, la quale era alquanto difforme dai principî sanzionati dalle nostre leggi civili; perchè, secondo il Codice civile, l'istituto della trascrizione ha luogo sempre quando si tratta della traslazione di proprietà. Quindi eravamo venuti nel concetto che vi fosse qui un errore materiale di redazione. Ma le osservazioni che ci ha esposte il signor Ministro mi hanno fatto capire molto bene il suo concetto.

Egli dice: « Quando si tratta di mutui fatti dagli Istituti di credito fondiario, vi è l'ipoteca; ma siccome si tratta di facilitare i mezzi per trovare i fondi onde favorire la formazione dei Consorzi e quindi si dà facoltà alle Casse di risparmio di fare mutui, noi vogliamo garantire i terzi acquirenti, che, quando andranno all'ufficio delle ipoteche, potranno vedere se gravita o no sui fondi che intendono comprare, il peso dei rimborsi rateati di siffatti mutui, e potranno così regolarsi in conseguenza ».

Io per parte mia non avrei nessuna difficoltà di accettare ciò; siccome però, a mio vedere,

questo altererebbe alquanto il concetto delle leggi civili, perchè estenderebbe l'istituto della trascrizione, io chiederei al Senato se non credesse che, conservando il concetto espresso nella redazione di quel comma, si potesse mettere qualche parola che meglio concretasse il concetto e desse altresì qualche norma ai conservatori delle ipoteche quando occorranco questi casi. Per esempio, io proporrei che questo comma si redigesse così: « Il contratto sarà reso pubblico mediante la trascrizione del medesimo a carico del Consorzio, ecc. » Poi vorrei porre un'alea nel quale si dicesse, per esempio, che « si osserveranno a tal uopo le norme stabilite dagli articoli 1136 e seguenti del Codice civile », che sono appunto quelle che si adoperano in materia di trascrizione. Mi pare che in questo modo il concetto sarebbe meglio contornato e che subito si capirebbe che si vuole estendere quest'istituto e che si vogliono quindi osservare le medesime forme di procedura stabilite dal diritto comune. Questa è la proposizione che io faccio.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Nessuna difficoltà per parte mia di aderire alla formola proposta dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale che è molto meglio di me in grado di precisare la formola conveniente in questo caso.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io convengo con l'onorevole signor Ministro che, appunto per facilitare la cosa, nel caso contemplato nell'articolo 39, possiamo contentarci del privilegio della mano regia per l'esazione delle imposte. Sarei quindi contentissimo di sopprimere l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale non solo, ma sopprimerei assolutamente anche quella che esiste nel progetto ministeriale, perchè il mantenere la disposizione dell'ultima parte del detto articolo ci allontana dall'indole e dallo scopo della formalità della trascrizione, qual'è stabilita dal Codice Civile.

Dunque stabiliamo bene la massima: Non si prescriva l'ipoteca pei casi accennati nell'art. 39, e contentiamoci della mano regia, com'è ha detto l'onorevole signor Ministro; ma non an-

diamo ad introdurre un altro sistema intermedio, il quale non sia in armonia colla natura vera della trascrizione, che, come ha benissimo osservato l'onorevole Senatore Canonico, non ha luogo se non quando ci è trasmissione di proprietà.

Io dunque proporrei la soppressione assoluta dell'ultimo comma di quest'articolo, tanto come esiste nel progetto ministeriale, come pure quale fu modificato dall'Ufficio Centrale, contentandomi della mano regia come ha saviamente osservato l'onorevole signor Ministro.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Io comprendo il concetto che ha ispirato le parole dell'onorevole Senatore Chiesi; e riconosco che questo concetto ha un valore scientifico a cui io volentieri mi associo; ma mi sembra che noi dobbiamo qui vedere altresì la necessità pratica e l'interesse dei terzi. Naturalmente quando si tratta di acquistare un fondo, io che voglio acquistarlo desidero di sapere quali sono i pesi inerenti a questo fondo; ora, sebbene non si tratti qui di ipoteca, trattandosi però di un onere annuale che può durare per molti e molti anni, è anche giusto nell'interesse della legge il facilitare gli acquisti e non mantenere questa spada di Damocle continuamente sospesa sulla testa dei compratori. Io non vedrei dal punto di vista scientifico una grande difficoltà; perchè se legge è il Codice civile, legge pure è questa delle bonifiche. Trovo che uno appunto dei vantaggi delle varie leggi speciali è quello di svolgere un principio già inaugurato, e venirlo applicando man mano ai casi che si presentano. Il Codice ha introdotto una innovazione molto lodevole adottando il principio della trascrizione.

Ora che si offre un caso pratico, il quale reclama l'esplicazione di questo principio, perchè non vorremo noi favorirla? Io, ripeto, non trovo difficoltà dal punto di vista scientifico, e vedrei una grande utilità per la pronta e sicura attuazione della legge, e quindi io sarei perfettamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro per mantenere cotesto comma.

Senatore CHIESI. Dichiaro che non insisto.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io riconosco l'importanza di lasciare una completa notorietà a questi oneri, i quali pesano sopra i fondi; ma non è men vero che le osservazioni dell'onorevole Chiesi hanno un grande valore.

L'emendamento, come lo propone l'onorevole Relatore, tende a dare anche più di quello che concedeva la legge, voglio dire il carattere di una vera trasmissione ipotecaria; ciò che trattandosi di un caso in cui non c'è alienazione di proprietà, mi sembra essere una contraddizione, la quale potrebbe generare nell'avvenire degli inconvenienti.

Domanderei quindi che questa modificazione fosse meglio studiata e perciò vincolata all'Ufficio Centrale perchè vegga se ci fosse modo di trovare una formola, per la quale, mentre questa specie di elenchi di beni sottoposti a questi oneri si trovino presso gli uffici ipotecari, non si confondano con delle vere e proprie trascrizioni.

A me pare, che non debba essere impossibile di trovare questa formola; e per trovarla sarebbe molto meglio che l'Ufficio Centrale studiasse un po' tranquillamente la questione, tanto più che dubito che oggi si possa terminare la discussione di questa legge.

A mio avviso si presta meglio ad ottenere l'intento la dizione del progetto ministeriale che non quella introdotta dall'Ufficio Centrale che tende a darle lo stesso carattere.

Io quindi proporrei che fosse rimandato l'articolo all'Ufficio Centrale, perchè, studiando un po' tranquillamente la cosa, trovi una formola acconcia ad ottenere lo scopo, e la quale urti meno le basi fondamentali del nostro Codice civile.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non posso certamente oppormi alla proposta dell'onorevole Vitelleschi, che l'articolo sia rimandato ad un nuovo esame più accurato dell'Ufficio Centrale, ove questo creda d'aver bisogno di una tale dilazione, per quanto urga di uscire dalla discussione di questa legge. Le modificazioni, poche o molte, già introdotte dal Senato nel progetto mi obbligano a riportarlo alla Camera dei Deputati; mentre sarebbe desiderabile di arrivare il più presto possibile alla vo-

tazione complessiva della medesima onde non correre il rischio che, dopo tre anni di sforzi, si abbia a rimandare la legge per la chiusura della Legislatura.

Ad ogni modo, ripeto, trattandosi di cosa così gelosa quale è questa della formola che riguarda specialmente il diritto di proprietà, io non faccio opposizione se l'Ufficio Centrale crede di avere bisogno del rinvio.

Non vorrei tuttavia che si desse troppa estensione alla presente disposizione. Qui non si tratta di trascrivere nulla a carico di un privato singolo.

I contratti sono fatti dal Consorzio, e quindi si trascrivono questi contratti fatti dall'ente consorziale. Il privato non ha nulla a vederci. E esso in tal caso non esiste. Non trattasi qui che di un atto che rende notorio un compromesso fatto dai Consorzi coi privati per un debito che corre per un dato numero di anni; è infine una garanzia maggiore che si dà ai compratori offrendo loro il modo d'imparare lo stato vero dei debiti degli individui e della proprietà. Ma vuolsi osservare che l'averne un proprietario un debito verso il Consorzio di mille lire per 3, 4, 10 anni di seguito non è la stessa cosa che l'averne il fondo gravato d'ipoteca, potendo il proprietario avere altri modi di pagare i debiti senza essere obbligato a vincolare la sua proprietà.

In sostanza è, secondo noi, una garanzia molto importante che si dà agli acquirenti quella di metterli in grado di sapere se su quel fondo ci siano gravami, perchè il Consorzio ha su quel fondo il diritto di mano regia.

Ad ogni modo, senza far perdere altro tempo al Senato con osservazioni mie poco competenti in questa materia, mi rimetto all'Ufficio Centrale in quanto esso creda di aver bisogno che si rimandi la deliberazione su questo articolo ad altro giorno.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Vorrei pregare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Vitelleschi, dalla quale non dissente l'onorevole Ministro; perchè mi pare che in quest'articolo si proponga deviare non lievemente da alcuni principî fondamentali del nostro Codice civile. E per quanto sia vero, come ha detto l'onorevole Relatore, che un atto del Potere legislativo ne vale un

altro, pure, per opinione comune, ai Codici si suole dare un'importanza maggiore, che non abbiano le leggi speciali.

Parve una grande conquista della scienza moderna - ed alcuni dei cessati Stati italiani più prontamente vi si uniformarono - che non vi sia vincolo o peso reale sulle proprietà, che non abbia la pubblicità e la forma di iscrizione ipotecaria.

E fu infatti una vera conquista; perchè l'onorevole Senatore Canonico ricorderà bene, che il progetto di riforma del sistema ipotecario in Francia nel 1849, il quale ebbe per Relatore un uomo dottissimo, il Vatismenil, cadde per la forte opposizione, eccitata da non so quali sospetti del partito conservativo nell'Assemblea costituente, che incontrò il principio della pubblicità delle ipoteche, mediante l'iscrizione senza alcuna eccezione.

In questo caso delle bonifiche si prescinderebbe, senza necessità, da questo grande principio, che corrisponde al desiderato della scienza, alla sicurezza delle obbligazioni, ed all'interesse sociale.

L'onorevole signor Ministro ha bensì accennato a ragioni disputabili di convenienza e di utilità; ma io ho detto *senza necessità*, perchè mentre l'istituto della iscrizione ipotecaria non avrebbe luogo nei casi di mutui che i Consorzi farebbero colle Casse di risparmio o con altri Istituti di credito o con i privati, l'iscrizione ipotecaria resterebbe pure sempre per i mutui e le obbligazioni, che i Consorzi stipuleranno cogli Istituti di credito fondiario.

Da questo paragone mi pare evidente, che non vi sia in alcun caso la necessità di prescindere da iscrizione ipotecaria vera e propria, rispetto ai mutui consorziali. Sarebbe un'agevolezza che alcuni contratti avrebbero ed altri no.

Se io volessi cercare una ragione di preferenza, per la quale si facilitassero queste operazioni, la troverei a favore del Credito fondiario, il quale è un Istituto che estendendo le proprie operazioni alle bonifiche, non fa altro che sviluppare le funzioni per le quali è istituito. Se voi invece date una facilitazione, un privilegio pei contratti colle Casse di risparmio, con altri Istituti e con privati, voi venite a creare - contro i fini e contro il desiderato delle nostre istituzioni - un privilegio a danno gl'Istituti di credito fondiario, Enti mo-

rali, finchè la legislazione non muti, ai quali dovete desiderare che più facilmente ricorrano i Consorzi per ottenere i mutui di cui abbisognino.

Io non pretendo mica di mettere innanzi pegli assiomi: espongo delle considerazioni, le quali desidererei che l'Ufficio Centrale e il suo egregio Relatore reputassero abbastanza meritevoli di esame, per accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Vitelleschi; cioè di studiare nuovamente la formula che l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire al progetto ministeriale e allo stesso emendamento che esso aveva proposto.

Premessa questa avvertenza, osservo che la trascrizione ha un fine suo proprio. Essa è in corrispondenza al trapasso di proprietà. Disporre che la trascrizione accenda un vincolo, un aggravio sopra uno stabile, è una cosa, un atto *sui generis*, che non ha corrispondenza nel Codice civile. Ora, se anche potesse ammettersi, che una legge speciale possa derogare ai principî di una legge generale, sia anche il Codice civile, mi pare che non sarebbe poi senza anomalia e senza inconvenienti trovare nelle leggi dello Stato identiche denominazioni di atti, con diversa significazione e con diversi effetti giuridici.

L'onorevole Canonico non poteva disconoscere la grande importanza, che ha la pubblicità e la regolare iscrizione del vincolo, e diceva: gl'interessati potranno sempre conoscerne l'esistenza nei registri ipotecari, dove sono notate le trascrizioni.

Ma, onorevole Senatore Canonico, ella vede, che così facendo si obbligherebbero gli acquirenti, e quelli che vogliono contrattare in qualunque modo col proprietario dei fondi stabili, a fare delle ricerche e delle indagini, che ora non hanno obbligo di fare.

Ai libri del catasto ed ai registri delle trascrizioni si ricorre per constatare il possesso e la proprietà, secondo le leggi attuali, secondo i principî generali regolatori del Codice e di tutto il sistema ipotecario; si ricorre invece al registro delle iscrizioni, per riconoscere se il fondo sia libero, od affetto da ipoteche, e da quali: per effetto di questa legge speciale la trascrizione del contratto avrebbe l'effetto di una iscrizione ipotecaria, senza averne la forma.

D'ora innanzi, Signori, quando un tale vorrà

acquistare uno stabile, od assicurarvi un credito, bisognerà che preliminarmente vada a vedere se questo stabile sia o no compreso in un Consorzio. A me pare che in certa guisa, mentre si vuole fare una agevolezza da una parte, si possano creare delle difficoltà, degli impacci e delle cure nuove dall'altra parte.

Per questo insieme di considerazioni - alcune delle quali riguardano i principî stabiliti nel nostro Codice per rispetto al sistema ipotecario, altre riguardano la funzione del credito fondiario, il quale verrebbe ad essere privilegiato negli enti o nelle persone che non sono dalle leggi stabilite per esercitarlo, ed altre riguardano gli impedimenti e le incertezze che verrebbero da queste disposizioni - io prego l'Ufficio Centrale, non di accogliere un emendamento che io faccia; ma semplicemente di annuire alla proposta di rinvio fatta dall'onorevole Vitelleschi, dalla quale a me pare non dissenta il signor Ministro, per vedere se l'alinea di questo articolo possa essere messo in armonia col nostro sistema legislativo e col nostro sistema economico, meglio che non sia fatto nel progetto del Ministero, e nell'antico e nel nuovo alinea dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Nell'ipotesi in che l'Ufficio Centrale voglia sospendere il deliberato, come in quella in cui si possa avvisare per un'immediata proposta definitiva, io voglio sottomettere al Senato e all'Ufficio Centrale qualche breve osservazione.

Se non ho male inteso, l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici mette innanzi due casi, l'uno, riferibile all'autorizzazione degl'Istituti del credito fondiario di fare prestiti ai Consorzi di bonifiche, e l'altro riferibile al diritto dei medesimi Consorzi di ottenere prestiti senza ipoteca. Ora è certo che alla doppia ipotesi dell'onorevole Ministro non risponde nè il progetto votato dall'altro ramo del Parlamento, nè la prima proposta di emendamento dell'Ufficio Centrale. E, se l'Ufficio Centrale me lo permette, dirò che nemmeno vi risponde il suo nuovo emendamento testè formulato dall'onorevole Relatore. Imperocchè bisogna avere il coraggio di affermare nettamente l'idea che si vuol propugnare. A parte quanto riguarda il

credito fondiario, si vuole garantito il mutuo delle Casse di risparmio, degl'Istituti, il credito dei privati, il quale deve essere sottoposto all'approvazione della Deputazione provinciale, si vuole garantito, io dico, ben pure da ipoteca, sì o no? Se si vuole, si potrà modificare opportunamente l'emendamento dell'Ufficio Centrale, ma si deve avere la coerenza di dire che si va alla Conservazione delle ipoteche non per altro che per iscrivervi un'ipoteca. Se questo proposito di accendere, in ogni caso, un debito veramente ipotecario, non si ha, io non so per quale altro motivo si debba andare all'ufficio delle ipoteche, chè, secondo vorrebbe il Ministro, nè privilegio ipotecario si accorderebbe, nè evidentemente si tratterebbe d'una qualsiasi traslazione di diritti immobiliari. Ma in tal caso non occorre fare una trascrizione che nulla direbbe, se pure non varrebbe a creare degli equivoci.

Chiunque voglia acquistare beni che facciano parte del Consorzio, è già informato dalla legge, che, oltre i debiti possibili verso l'Istituto di credito fondiario, vi possono essere altri d'indole mobiliare, non ipotecaria verso terzi, approvati però dalla Deputazione provinciale del luogo.

Quindi l'Ufficio, dirò così conservativo, del privilegio di questo nuovo credito, che possa accordarsi al Consorzio, non è che la Deputazione provinciale: e chi deve contrarre col Consorzio, o col possessore di alcuna proprietà che ne fa parte, se vuol conoscere tutti i debiti accesi, oltre di quelli possibili, coll'Istituto del credito fondiario, non ha che a rivolgersi alla Deputazione provinciale domandando un certificato.

La mia avvertenza pertanto porterebbe alla accettazione pura e semplice dell'idea dell'onorevole Chiesi, cioè all'eliminazione assoluta dell'alinea votato dall'altro ramo del Parlamento, e dei vari emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

Vi è una terza ipotesi che non ha fatta l'onorevole Ministro.

Oltre all'esercizio del credito, con la forma dell'ipoteca, accordata all'Istituto del credito fondiario, oltre all'esercizio del credito mobiliare, sottoposto all'approvazione della Deputazione provinciale, se si vuole davvero accendere un debito ipotecario verso Casse, altri Istituti

o privati, deve di certo prendersene iscrizione alla Conservazione delle ipoteche. Ma fuori di questo caso, il trascrivere un titolo di credito che non crea ipoteca, non è ammissibile.

Ora, ove non si volesse lasciare al diritto comune il governo del caso d'un debito ipotecario all'infuori di quello coll'Istituto fondiario, io penso che pur lasciando ai Consorzi di bonifiche il valersi del concetto dell'onorevole Ministro, cioè di lasciare loro aperta la via ad un credito mobiliare *brevi manu*, senza ipoteca, si potrebbe espressamente autorizzarli a valersi di una terza via, quella per la quale i debiti che possono contrarre i Consorzi subordinatamente alla approvazione della Deputazione provinciale, si assoggettino per consenso delle parti al diritto di ipoteca. Sarebbe questo allora il solo caso in cui si dovrebbe prendere la iscrizione.

Fatte queste osservazioni, io penserei che un'espressa disposizione potrebbe formularsi col seguente emendamento:

Invece di dire, come proponeva l'Ufficio Centrale: *L'ipoteca nascente dal contratto sarà iscritta*, ecc., desidererei si dicesse: *Ove sia pattuita l'ipoteca, ne sarà presa iscrizione a carico del Consorzio*, ecc.

Questo importerebbe che certi debiti i quali si debbano estinguere a distanza di pochi mesi, o riguardino somme non ingenti, non saranno affatto iscritti; mentre altri debiti per consenso delle parti, sempre che ci sia l'approvazione della Deputazione provinciale, potranno essere garantiti da ipoteca, e dovranno perciò essere iscritti.

Ad ogni modo, ripeto, è sempre meno male eliminare e il comma votato dalla Camera e quello proposto dall'Ufficio Centrale.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io voleva far considerare solamente al Senato, o che m'inganno, o che questa discussione piglia un'estensione molto più larga ed importante di quello che è richiesto dalla materia.

Secondo il mio modo di vedere, qui si perde di vista il fine della disposizione del presente articolo, e dell'articolo precedente.

La disposizione dell'articolo 38 ha dato un

mezzo generale ai Consorzi di procurarsi danaro per le loro operazioni, che è quello di accedere al credito fondiario; ma più che una autorizzazione al Consorzio, è un'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario di fare questa operazione.

Lo che non vuol dire la stessa cosa, perchè non basta che la legge autorizzi un Istituto di credito fondiario a fare le operazioni consorziali, perchè un Consorzio qualunque possa ottenere un prestito così facilmente da quell'Istituto.

Se le operazioni di credito che dovranno fare i Consorzi fossero di natura determinata, visibili fin d'ora, e quasi tutte di una grande importanza, capirei tutta questa discussione, ma la legge ha introdotto l'articolo 39 perchè c'è una graduatoria nell'importanza di queste opere; ce ne sono anche delle piccolissime per le quali sarebbe veramente un fuor d'opera muoversi da un paesucolo ed andare alla capitale a cercare il credito fondiario, mentre per queste resterebbe facilissimo di trovar credito presso i privati o le Casse di risparmio, se chi lo domanda ispira fiducia alle persone che presiedono gli Istituti.

E coloro che appartengono a provincie dove queste cose sono antiche e che non vedono altro che una traduzione legale nelle disposizioni della presente legge, me ne possono rendere ragione.

Il Veneto fa spesso consimili operazioni nelle sue piccole bonificazioni, piccole per estensione, ma sommate insieme di grandissima importanza.

Ora, dove è nelle provincie venete, nelle provincie nostre, dico all'on. Finali, che la Cassa di risparmio si rifiuterebbe di fare tre o quattro mila franchi di prestito ad un Consorzio presieduto da persone, come sono quelle che generalmente si mettono alla testa di questi enti morali? Ma da ciò non viene di conseguenza, che devano gravarsi tutte le piccole proprietà di una ipoteca, che tante volte renderebbe impossibile la trattazione di vendita e trapasso di proprietà.

L'on. Majorana-Calatabiano ha, secondo me, non bene compreso la disposizione di cui si tratta.

Egli ha parlato sempre del rapporto tra i consorziati e l'ente consorziale.

No, questa disposizione riguarda i terzi estranei al Consorzio; riguarda il caso, che uno debba comprare un terreno di proprietà di un consorzio; presta unicamente un modo al terzo estraneo di sapere che costui per fatto di questi lavori può avere un debito, senza che il debito sia legato al fondo...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*... Ora, questa speciale disposizione è certamente una disposizione che esce dalle norme generali della trascrizione. Ma è appunto una legge speciale che noi qui facciamo, o Signori. Noi cerchiamo appunto dei mezzi che rendano possibili praticamente queste operazioni, altrimenti non c'è bisogno di dire come i Consorzi troveranno i danari.

Li troveranno colle leggi comuni. Volendo andare fino alle estreme conseguenze di certe considerazioni che ho udite, bisognerebbe cancellare anche gli articoli del progetto relativi a questa materia, perchè chi ha bisogno di danaro se lo troverà nelle forme in cui le leggi gli danno modo di trovarlo. Ma quello che appunto noi cerchiamo, sono tutte le fonti facili, possibili, legali e garantite per facilitare l'esecuzione delle opere.

Se noi non troviamo questi mezzi spediti e facili, non faremo bonificazioni.

Abbiano ben presente questo: non faremo bonificazioni!

La grande difficoltà d'instituire Consorzi di bonificazione dipende appunto dalla diffidenza che si ha di dar mezzi ad enti che ancora legalmente non esistono.

Ora, noi cerchiamo di costituire questi enti che siano pubblicamente riconosciuti e di costituirli in grado di procurarsi facilmente dei mezzi per l'esecuzione dei lavori.

Ma poichè questa disposizione, che non è sostanziale infine nella legge e quindi può essere tolta, dà luogo a dubbi e a controversie, io preferisco di toglierla intieramente, lasciando che chiunque vorrà prestare, all'infuori degli Istituti di credito fondiario, che chiunque vorrà prestare ai Consorzi, sia Cassa di risparmio, sia Istituto di credito qualunque, o privati, nei contratti che farà di volta in volta, metta o non metta l'ipoteca secondo che si stabilirà coi contratti stessi e secondo le leggi comuni.

Ripeto dunque che piuttosto che lasciare dub-

biezza, preferisco di sopprimere direttamente il comma. E se in questa opinione consente l'Ufficio Centrale, io glie ne saprò grado, perchè almeno guadagneremo qualche giorno di tempo.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. In seguito alla dichiarazioni fatte testè dall'onorevole signor Ministro, l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà ad accettare la soppressione di questo comma, e quindi stima superfluo esporre le considerazioni che avrebbe creduto fare in risposta agli onorevoli Finali e Majorana-Calatabiano.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro ed accettate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non ho più nulla da aggiungere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prendo la parola per osservare che dev'essere caduto in equivoco l'onorevole mio amico il Ministro dei Lavori Pubblici quando ha voluto attribuirmi la non esatta intelligenza della questione. Ma sono stato precisamente io il quale ho detto che si tolga l'uno e l'altro comma, comechè abbia soggiunto che, se si vuole una particolare disposizione di legge, l'iscrizione sia presa quando si ha espressa costituzione d'ipoteca. Ma è bene che cioè si prenda atto della sua dichiarazione che il diritto di convenire espressamente l'ipoteca, è conservato ai Consorzi di bonifiche, e però non potrà venire osteggiato da un'interpretazione troppo ristretta della potestà di ricorrere al credito fondiario, o dal silenzio della legge sul modo di esercitare il credito mobiliare.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho chiesto la parola unicamente per dire all'onorevole Majorana Calatabiano che io mi sarò forse male espresso; ma non ho inteso mai di dire che egli non ha capito la questione; mi sarò male spiegato, tanto da far fraintendere il mio pensiero.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. signor Ministro di aver accettato la mia proposta della completa soppressione dell'ultimo comma dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 39 si restringe ai due primi comma, l'ultimo essendo stato soppresso d'accordo fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Leggo i due comma che costituiscono questo articolo per porlo ai voti:

Art. 39.

I consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati.

Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

(Approvato).

Art. 40.

Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, i consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 16, e gli obbligatori possono, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.

(Approvato).

Art. 41.

Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata del-

l'ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.

(Approvato).

Art. 42.

Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei consorzi di bonificazione volontari od obbligatori.

(Approvato).

Art. 43.

La tassa che l'amministrazione del consorzio esige annualmente dai proprietari interessati e senzienti beneficio dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Ho chiesto la parola per una variante da introdurre in quest'articolo.

Per le osservazioni fatte prima d'ora, proporrei che anche in quest'articolo si modificasse una frase, cioè che, invece di dire: « la tassa che l'amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari interessati e senzienti beneficio », si dicesse: « la tassa che l'amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati, ecc. »; il resto come nel progetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 43 colla modificazione proposta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale:

Art. 43.

« La tassa che l'amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il Consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione ».

Pongo ai voti quest'articolo come è stato modificato.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 44.

Qualora le amministrazioni dei consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la Deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del consorzio.

(Approvato).

Art. 45.

Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 40, 41 e 42, a rate non minori del decimo, consegnando al consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, dei titoli emessi dal consorzio.

(Approvato).

Art. 46.

Con apposito regolamento saranno dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei consorzi di bonificazione, e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.

Le spese di sorveglianza sono a carico dei consorzi.

(Approvato).

Art. 47.

È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e ai consorzi obbligatori mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'art 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270 e secondo l'art. 17 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali.

(Approvato).

CAPO VII.

Manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione.

Art. 48.

Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una Commissione nominata dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, per le opere di 1^a categoria, e dal prefetto per tutte quelle di 2^a categoria.

Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni, in quanto non siano proprietari di beni consorziali.

(Approvato).

Art. 49.

Appena eseguito l'accertamento di cui nel precedente articolo, si fa la consegna delle opere ai proprietari interessati.

(Approvato).

Art. 50.

I proprietari dei terreni bonificati, a tenore della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione.

Il consorzio costituito in origine per l'esecuzione delle opere di bonificazione, compiute queste opere a senso dell'articolo 3, cessa e si procede alla costituzione fra gli interessati di uno o più consorzi di manutenzione.

I consorzi volontari e gli obbligatori, formati per iniziativa degli interessati, possono nel loro atto di fondazione dichiararsi costituiti in uno o più consorzi di manutenzione, il cui funzionamento però non potrà cominciare che dopo compiute le opere di bonificazione a senso dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 51.

La deputazione amministrativa del consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.

Il consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari senzienti beneficio, per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.

A questi consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

(Approvato).

Art. 52.

Fino alla costituzione del consorzio di manutenzione, rimane in attività quello esistente durante la esecuzione delle opere, salvo il diritto degli enti, che hanno fatto parte del consorzio che cessa, ad essere indennizzati delle spese anticipate.

(Approvato).

Art. 53.

Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di 2^a categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.

(Approvato).

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 54.

I consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi statuti.

(Approvato).

Art. 55.

La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 50, 51 della presente legge, al pari di quella delle multe, viene fatta dall'amministrazione dei consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'art. 44 dalla deputazione provinciale, colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

(Approvato).

Art. 56.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira.

Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie, fatte nell'interesse dei consorzi.

(Approvato).

Art. 57.

L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

(Approvato).

Art. 58.

Finchè non sia promulgata la legge sull'abolizione delle decime, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

Il consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari indirettamente interessati per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Do una semplice spiegazione di fatto, affinchè il Senato possa meglio comprendere i motivi della nostra proposizione.

Pervennero al Senato tre o quattro petizioni, oltre a quelle che il Senato avrà certamente veduto stampate, riguardo alla disposizione di quest'articolo. Non darò lettura delle petizioni. La sostanza di esse è questa: i proprietari di decime dicono: Noi siamo pregiudicati con questo articolo, in quanto che il diritto di decime si estendeva su tutta l'estensione del fondo bonificato e da bonificare; per conseguenza abbiamo diritto di avere queste decime, non solo sul prodotto dei terreni esistenti, ma su quello altresì dei terreni che verranno bonificati in seguito. Una disposizione contraria è lesiva al nostro diritto. — L'Ufficio Centrale, com'era suo dovere, esaminò seriamente la questione, e prima di tutto pensò che forse sarebbe stato

il caso di sopprimere addirittura quest'articolo. La considerazione che lo fece arrestare un momento su questo dubbio era questa: Si tratta, si diceva, d'una questione la quale interessa molte persone, questione certamente non facile, anche giuridicamente. Pende davanti all'altro ramo del Parlamento una legge relativa all'abolizione delle decime. Sarebbe conveniente di introdurre, dirò così, di sbieco, in una legge che ha un carattere amministrativo, una disposizione che viene a regolare i diritti? Questo ci fece alquanto esitanti; ed è per ciò che abbiamo in prima linea proposta la soppressione. Però abbiamo anche considerato la difficoltà pratica che deriverebbe da questa soppressione.

È vero che l'autorità giudiziaria può regolarsi secondo i principî generali, ma è vero del pari che non avrebbe alcuna norma specifica, e non è a dubitare che molte questioni potrebbero sorgere nel progresso di tempo.

Quindi si è detto: Non è senza utilità il dare una norma in questa materia all'autorità giudiziaria; e siamo stati condotti ad esaminare la questione in sè stessa.

Noi abbiamo considerato i diritti di una parte e dell'altra, ed abbiamo detto: vi sono i diritti di coloro che hanno ragioni di decime, ed i diritti dei proprietari dei fondi.

È vero, verissimo, che, in principio, chi ha diritto di decima ha il diritto di prendere queste decime su tutti gli aumenti possibili del fondo; ma vero, verissimo pure, anzitutto, che in principio il calcolo di questi diritti di decima si computava sopra la misura dei prodotti consueti e di quelli che probabilmente deriverrebbero dalle bonifiche ordinarie; non poteva certamente venire in capo a nessuno che dove stava un lago, e non vi era che melma e qualche animale immondo, potesse tutto ad un tratto sorgere un terreno produttivo su cui potesse esercitarsi il diritto di decima.

L'argomento cresce quando noi scendiamo nei tempi, perchè questi diritti di decima diventano proprietà di un genere tutto particolare.

Tutti sanno che nel Ferrarese, per esempio, vi sono famiglie il cui patrimonio non consta che di diritti di decima, a quel modo che altre famiglie lo hanno tutto investito in rendite sullo Stato. Ora, quando alcuno acquista questo diritto di decima, il prezzo si misura sul valore attuale dei fondi e su quello che si può

ragionevolmente prevedere. Ma non si può mai presumere che nel fissare questi prezzi si sia potuto immaginare una creazione nuova di pianta di un terreno che prima non esisteva. Quindi abbiamo detto: non sembra che i proprietari di questi diritti siano lesi affatto quando non partecipino a queste successive bonificazioni. La ragione si faceva più evidente quando ci mettevamo dal punto di vista dei proprietari dei fondi, nel cui perimetro ci è, per esempio, una palude. I proprietari concorrono nella bonificazione, e finiscono per rifondere interamente allo Stato, alle provincie, ai comuni l'equivalente della plurivalenza che questi beni vengono ad acquistare; in una parola, i proprietari vengono ad acquistare un nuovo fondo nè più, nè menò che se lo comperassero da un terzo, mentre gli aventi diritti a decima non concorrono nelle spese. E non è giusto che il proprietario debba corrispondere per soprappiù ancora su questo terreno la decima a colui, che non ha in veruna guisa concorso nelle opere di bonificazione.

La Commissione quindi ha risposto negativamente. E perciò abbiamo detto: in primo luogo, noi proponiamo al Senato la soppressione di questo articolo; se però si credesse utile, per norma dell'autorità giudiziaria, di conservarlo, abbiamo cercato di determinarne meglio il concetto in due guise. Prima di tutto, abbiamo cercato di dargli un carattere più spiccatamente provvisorio, ed anche ci parrebbe che fosse meglio modificare la dizione « finchè non sia promulgata la legge sull'abolizione delle decime » con le parole « finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale ». In secondo luogo abbiamo cercato di dargli maggiore determinazione in quella parte, che si riferisce a titoli speciali. L'articolo del progetto approvato dalla Camera dice: « se non sia altrimenti stabilito da titoli speciali ».

Ma quali sono, ci siamo noi domandati, questi titoli speciali?

Sta bene che, quando nel contratto di acquisto di questi diritti di decima, si sia preveduto il caso, che dove prima vi era palude, si vengano in seguito a trovare campi fruttiferi e fertili, sta bene, dico, che, essendosi valutato il prezzo su questa prevedibilità, questi titoli siano rispettati, e quindi abbiano i proprietari il diritto di prendere la decima sui terreni beneficiati. Ma,

se qualcuno venisse fuori con un titolo antico, che stabilisse, per esempio, il suo dominio eminente sul fondo, e dicesse: in virtù di questo titolo speciale domando la decima, dovremmo noi concederla?

Sembrò all'Ufficio Centrale di no; e perciò si adottò una formola più specifica, cioè si disse « non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali ».

Questo ho voluto dire a chiarimento delle proposte fatte dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il Senatore Tabarrini ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. Le ragioni, dottamente esposte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, per giustificare la diversa redazione da esso proposta a questo articolo, mi hanno persuaso, anche più che non fossi innanzi, della convenienza di cancellarlo affatto da questo progetto di legge. Per me, questa materia cui si vuole provvedere con questa disposizione, non è per nulla connessa colla materia delle bonifiche; « qui si entra a statuire sui diritti privati derivanti da obbligazioni e patti che nulla hanno che fare con questa legge. La competenza su questa materia è unicamente del tribunale. Quello che il nostro Relatore ha detto con molta dottrina nella sua esposizione, lo dirà il tribunale in una sentenza, ma che una legge in prevenzione debba statuire sui diritti privati, per me, non solamente lo credo pericoloso, ma ben anche ingiusto. Se si dimostra che l'articolo lascerà i diritti come sono, e come derivano dai titoli speciali sui quali si fondano, l'articolo è inutile; e se si intende di indicare ai tribunali la norma per risolvere le controversie che da quei titoli possono nascere, l'articolo è pericoloso. I magistrati che seggono in Senato devono intendere, meglio che io non dico, questi argomenti.

Per me l'unica regola in questo caso è che le leggi amministrative, le quali non hanno per fine speciale di regolare i diritti patrimoniali dei cittadini, non li tocchino per incidenza, ma lascino che questi diritti, qualunque possa essere il loro valore, siano giudicati dai tribunali civili. Perciò propongo al

Senato che nell'alternativa nella quale ci ha messi l'Ufficio Centrale, si accolga il partito di sopprimere assolutamente l'articolo.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non starò qui a fare una questione della soppressione o del mantenimento di quest'articolo, rimettendomi a quello che l'Ufficio Centrale sarà per deliberare. Però non credo inutile di conservarlo, e tanto più lo dichiaro in quanto che non faceva parte del mio progetto di legge, ma è stato posteriormente introdotto per proposte dirette nella Camera dei Deputati, ragione per la quale io sarò sempre più lieto di vederlo mantenuto piuttosto che soppresso. Ma, o Signori, quest'articolo, dice l'onorevole Senatore Tabarrini, non ha una relazione diretta col dispositivo che riguarda le opere di bonificazione; e ciò mi sembra tanto vero, che non mi era punto occupato di altre disposizioni, che non fossero strettamente relative alla esecuzione dei lavori ed alla facilitazione dei mezzi.

Non può però negarsi che i proprietari di decime risentano un beneficio nuovo, diverso dall'antico, dalle opere di bonifica.

L'onorevole Tabarrini diceva: non dobbiamo regolare con queste leggi i diritti dei privati.

Ma che cosa altro facciamo se non regolare in diverso modo i diritti dei privati con questa legge?

Noi obblighiamo coloro i quali risentiranno da lontano di qualche chilometro un beneficio igienico qualunque, anche supposto, a pagare le opere di bonificazione.

Non è questa una variazione al diritto ordinario dei privati?

Senza queste leggi speciali che regolano per eccezione i diritti altrui, non si farebbe mai nulla.

Ora, se noi obblighiamo un proprietario, il quale sta ad una certa distanza dall'opera di bonifica, a pagare per il miglioramento igienico che egli potrà forse anche contestare, come non obbligheremo colui il quale si trova migliorata la proprietà sulla quale è posta la decima?

Io insisto sulla conservazione di questa disposizione precisamente perchè, oltre alla relazione

intrinseca colla legge di bonifica, presta anche un modo di facilitare la costituzione dei consorzi.

In fatti, è diverso lo stato del proprietario il quale sa che quel che spende, lo spende per sé, da quello del proprietario che sa di spendere dieci per doverlo dividere con colui che ha un diritto di decima. Non so se rendo bene il mio concetto: è molto più facile che si costituiscono in consorzio per fare delle spese di bonificazione coloro che sanno di lavorare per sé stessi, di quello che coloro che sanno che dovranno dividere gli utili con un direttario di decime.

Da quanto tempo si grida che è tempo di finirla con queste proprietà che chiamerò contrarie alla teoria dei tempi moderni!...

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*.... Se si vogliono abolire queste decime, come non si approfitta del momento in cui nemmeno il diritto assiste gl'investiti, certamente non quello di estendere questo dominio che poi per altro verso si vuole abolire?

È vero che si dice esservi una legge davanti al Parlamento e, quando verrà promulgata, regolerà questo diritto delle decime.

Ma, o Signori, quella è una legge generale, la quale dirà se si mantengono o si aboliscono le decime; ma difficilmente le leggi generali si occupano dei singoli casi.

E questo caso, si può scommettere cento contro uno, che senza la presente discussione non sarebbe considerato da una legge generale sulle decime, perchè difficilmente verrebbe in mente ad alcuno di dire: Se farete bonificazioni, tutto ciò che sarà aumento di proprietà non darà luogo al diritto di decima.

Dunque a me pare che come mezzo per render più facile la costituzione dei Consorzi questo articolo sia accettabilissimo. Se poi può urtare in qualche altra considerazione di ordine generale che offenda la legislazione, questo lo lascerò apprezzare all'Ufficio Centrale e specialmente al suo egregio Relatore, in questa materia competentissimo.

Ma da quello che ho udito mi pare non osti affatto, per cui io dichiaro che credo utile nell'interesse della legge delle bonificazioni di mantenere questa disposizione; del resto, ripeto, me ne rimetto a quello che crederà bene di fare l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io intendo benissimo quello che l'onorevole signor Ministro diceva che una legge sulle bonifiche regola i diritti che dalla bonifica stessa prendono origine.

Ma qui siamo in un altro campo.

Ci sono diritti che dipendono da titoli estranei a questa legge, e sono i contratti e le convenzioni intervenute fra i privati.

Ora, come potrebbe la legge modificare o regolare i patti e le convenzioni stabilite da tempo antico, e dalle quali hanno origine diritti patrimoniali?

Quanto all'argomento che questa disposizione può agevolare la formazione dei Consorzi, questo non mi pare argomento che valga di fronte ad una questione di diritto. Può essere argomento di convenienza amministrativa, ma di fronte alla questione di diritto mi pare senza valore.

I Consorzi si formeranno come potranno; e poi nulla impedisce che i proprietari, i quali hanno oggi questi diritti, non vengano a transazioni coi nuovi Consorzi, e non riducano le loro pretese ai termini di equità. Ma ciò avverrà, come ragion vuole, per volontà delle parti, e non mai per una dichiarazione legislativa che sarebbe ingiusta e fuori di luogo in questa legge.

Perciò mantengo la proposta di soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Io, come il Senato ha veduto, sono stato molto esitante in questa materia, e le osservazioni dell'onorevole Senatore Tabarrini, sempre (come al solito) assennatissime, hanno forse aumentato questo dubbio. Tuttavia, pesando l'una e l'altra cosa, a meno che i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale abbiano qualche osservazione in contrario, io sarei più propenso per mantenere l'articolo; e ne dico il perchè.

Verissimo che con questo articolo noi veniamo a statuire qualche cosa sui diritti, in una legge la quale è d'indole meramente amministrativa; ma è vero del pari, come l'egregio signor Ministro osserva, che, se noi non parliamo di questa materia, sarà molto difficile che in una legge generale sulle decime venga contemplato questo caso speciale. D'al-

tronde, per stare nei limiti giuridici nei quali si è trincerato l'onorevole Tabarrini, a me non pare che si faccia verun torto ai principî giuridici, quando in una legge, la quale stabilisce definitivamente sulla materia amministrativa, sulla materia delle bonifiche, vi sia una disposizione d'indole meramente transitoria e passeggera, la quale, per non lasciare l'autorità giudiziaria nell'incerto sulle questioni che possono sorgere a questo riguardo, fintanto che non sia provveduto con legge speciale, tracci queste norme in un articolo apposito...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Io quindi sarei per mantenere questo articolo colle lievi modificazioni che avrei aggiunto.

Prego però il Senato di por mente che in questo articolo vi sono due parti ben distinte, le quali non possono confondersi fra di loro; e quindi, ancorchè per avventura il Senato venisse nella sentenza di sopprimere l'articolo, dovrebbe, a mio credere, conservarsi tuttavia l'ultimo comma di esso.

Mi spiego. L'ultimo comma non riguarda veramente i diritti di coloro che hanno diritto a decime sopra i terreni bonificandi, quando si tratta di terreni che dapprima non producevano nulla; l'ultimo comma si riferisce alla categoria di coloro che hanno diritto di decime sopra terreni che in parte soltanto erano produttivi ed in parte no.

Riguardo a questa categoria, la questione è diversa; costoro hanno diritto di aver decime sopra i prodotti, anche parziali, di questo fondo, il quale in parte è improduttivo.

Il comma di cui parlo tende a regolare l'esercizio del diritto in un'epoca in cui, mentre le decime per loro indole si debbono prelevare in natura, il prodotto su cui dovrebbero prendersi, viene a mancare. Or come in tale periodo, questo diritto potrebbe estrinsecarsi in concreto?

L'Ufficio Centrale ha creduto che si debba prendere la base dell'ultimo decennio, e su questa regolare la base delle decime.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Finora non si è parlato che della parola *decime*; ma se io ho ben letto si dice nell'articolo *decime ed altri canoni*. Questa denominazione è molto vaga ed implica diritti

di natura tale, che io non so come noi potremmo così modificarli tutti in blocco. Evidentemente un canone di qualunque siasi natura porta con sè tutte le eventualità, ed anche quella di un possibile miglioramento del fondo sul quale riposa.

Ora, come noi con questa legge vorremmo togliere il vantaggio qualsiasi che potrà derivare da un bonificamento ad un contraente, il quale possiede un titolo equivalente ad ogni e qualsiasi altro contratto? Io veramente non credo che sia in nostro potere di farlo. Qui non è questione delle decime; è questione molto più profonda alla quale non credo si possa toccare incidentalmente, e non so neppure se questa legge sarebbe sufficiente ad abolire diritti che nascono dalla natura delle cose.

Io quindi per quella prima parte credo più prudente il sospenderla, e lasciare che si accomodino i contraenti fra di loro, mantenendo la seconda parte che richiede delle disposizioni secondo che ha accennato l'onorevole Relatore.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho chiesto la parola unicamente per osservare agli onorevoli Senatori Vitelleschi e Tabarrini che la disposizione dell'articolo non lede i diritti acquisiti ma li riserva, *tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali*.

Ora, ci sono o non ci sono questi titoli? Tanto per le decime che per altri canoni, se ci sono questi titoli anche dubbi, saranno interpretati dai tribunali; ma se non esistono, perchè, come diceva benissimo l'onorevole Relatore, non si deve dare una traccia alla giustizia per stabilire che con questa legge non si vogliono creare diritti nuovi? Ad ogni modo, detto questo, mi rimetto al voto del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola metto l'articolo ai voti.

Pare che ne sia chiesta la divisione.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando che la

prima parte si metta ai voti separatamente dalla seconda, colla modificazione seguente: « *finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale*, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali ».

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti questa prima parte dell'articolo 58 come è stata modificata:

« Finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali ».

Chi intende di approvare questa prima parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo la seconda parte dello stesso art. 58.

« L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettanti, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio ».

Pongo ai voti questa seconda parte.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 59.

Per i consorzi che si estendono a più provincie, sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il prefetto e la deputazione provinciale della provincia, nella

quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.

(Approvato).

Art. 60.

Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento.

Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO, *Relatore*. Per debito d'ufficio debbo fare noto al Senato che venne presentata una petizione a questo riguardo dal Consorzio d'Argenta nel Ferrarese, il quale è costituito in base della legge pontificia del 1817. Esso chiede appunto che si modifichi questo articolo perchè, avendo quel Consorzio contratto un prestito di 1,700,000 lire per i lavori di prosciugamento cominciati nel 1872, e trovandosi già aggravato di una tassa consorziale di lire 56 18 per ogni ettaro, troverebbe troppo gravoso concorrere anche nelle spese delle bonificazioni che si faranno in seguito alla nuova legge, senza ricevere il beneficio del concorso nelle spese di primo stabilimento per le opere già in via d'esecuzione.

L'Ufficio Centrale, prendendo in esame questa petizione, è venuto nella convinzione che per nulla vengono pregiudicati i diritti di questi Consorzi, e che non si fa loro torto col non modificare l'articolo in esame; imperocchè questi Consorzi si trovano esistenti in base alle leggi otto le quali si costituirono. Ora viene la legge nuova; se essi vogliono fruire dei benefizi della legge nuova, è giusto che concorrano nei pesi; nessuno poi li obbliga a ciò fare, essi lo potranno fare sol quando lo vogliono. O si tratta di Consorzi volontari, ed allora basta il dissenso d'un solo degli interes-

sati perchè il Consorzio non abbia luogo; o si tratta di Consorzi obbligatori, ed allora essi, secondo la legge attuale, sono in facoltà di cedere i fondi mediante congruo corrispettivo.

È per ciò che l'Ufficio ha creduto di non tener conto di questa domanda.

Presentazione di due progetti di legge.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministrò ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge riguardante l'istituzione del tiro a segno nazionale, e prego nel tempo stesso che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro ha chiesto l'urgenza. Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intenderà accordata.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge riguardante i lavori degli arsenali marittimi militari, e prego sia dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro chiede che ne sia decretata l'urgenza. Se non c'è opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

**Seguito della discussione
del progetto di legge N. 186.**

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 60 per metterlo ai voti.

Art. 60.

Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso

nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento.

Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi.

(Approvato).

Art. 61.

Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge; e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure per la determinazione del maggior valore acquistato dai terreni bonificati, per l'ordinamento e l'amministrazione dei consorzi, per la formazione e pubblicazione dei progetti e la esecuzione dei lavori, per la formazione, pubblicazione ed approvazione dei ruoli, delle contribuzioni ed altre tasse consorziali, e per il mantenimento delle opere di bonificazione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io vorrei fare una semplice preghiera all'onorevole signor Ministro ed è di volere aggiungere poche righe a questo articolo sul regolamento e sugli scopi diversi che questo regolamento stesso si propone.

L'onorevole Ministro certamente deve compatire un medico, che ha dovuto sempre dedicare la sua opera alla salute dell'umanità, ed ha visto perciò gli inconvenienti grandissimi che spesso vengono alla generazione attuale dai bonificamenti i quali si fanno per le future generazioni, se porta la sua attenzione sulle misure da prendersi ad ovviare tale pericolo.

Vorrà almeno dimostrare che si ha avuto qualche sollecitudine anche sotto questo rispetto ai poveri operai impiegati nel pericoloso lavoro.

Proporrei quindi all'onorevole signor Ministro di volere aggiungere, dopo la parola *bonificazione* colla quale finisce l'articolo: « nonchè per tutte quelle precauzioni igieniche da prendersi per la salute degli operai e per quella

delle circostanti popolazioni durante i lavori stessi ».

Non è soltanto un incenso ai morti, come si suol dire, ma una questione ben seria e grave della quale sentiamo anche la necessità in questo momento.

I lavori che si sono intrapresi a Roma da parecchi anni non hanno finora apportato che un immenso accrescimento di febbri e soprattutto a quei poveri disgraziati che abitano vicino al luogo dove si fanno i lavori del Tevere.

Le stesse colmate fatte con tanti sacrifici e con tanta pazienza dalla Toscana nella Maremma portarono in principio un grande accrescimento di febbri. Ed è certo che anche questi lavori recheranno sulle prime un sensibile aumento di mali; e mentre facciamo una legge per l'igiene, ne verranno dei danni nei primi tempi dei lavori. Sicchè l'aggiungere almeno che l'onorevole signor Ministro cercherà di prendere tutte le precauzioni necessarie, specialmente nella calda stagione, per la salute degli operai, sarà un'aggiunta alla quale non solo il Ministro non vorrà, spero, opporsi, ma ritengo vorrà compiacersi di aderire.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non ho alcuna obiezione da fare alle considerazioni dell'onorevole Senatore Pantaleoni. Nullameno io non saprei come introdurre il concetto da lui propugnato in un articolo che riguarda la formazione del regolamento esplicativo della legge.

Queste sono disposizioni che entrano nel corpo della legge. Il regolamento non fa altro che applicare e chiarire. Ad ogni modo, tanto perchè possa constare il mio intendimento di accettare la raccomandazione dell'onorevole Pantaleoni, io non avrei difficoltà che in fine dell'articolo si dicesse « pel mantenimento delle opere di bonificazione e per le cautele relative all'igiene pubblica », o qualcosa di simile, tanto perchè sia accennato il suo pensiero.

Senatore PANTALEONI. Io la ringrazio.

Senatore CANONICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. Con questa semplice aggiunta pongo ai voti l'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 62.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge.

Nulla però è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli enti interessati o dei privati.

Per la loro successiva manutenzione si applicheranno le disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 della presente legge.

(Approvato).

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto votato ieri per alzata e seduta sugli Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze, e del progetto di legge che abbiamo testè discusso.

(Il sig. Senatore, Segretario, Corsi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa; i signori Senatori Segretari sono pregati di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui progetti di legge:

« 1. Ordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze ».

Votanti	70
Favorevoli	52
Contrari	18

(Il Senato approva).

« 2. Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi ».

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1882

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ordinamento del Corpo Reale del Genio civile;

Preroga dei termini della legge 4 luglio

1874, sulla vendita dei beni incolti patrimoniali dei Comuni;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1882;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).